

139.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	5482	(Articolo 20)	5420
Atti di procedimenti civili (Annunzio della trasmissione ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'ar- ticolo 68 della Costituzione)	5481	(Emendamenti all'articolo 20)	5435
Corte dei conti (Trasmissione di documen- to)	5480	(Articolo 21)	5438
Deliberazione di archiviazione adottata dal Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa (Annunzio della definitività) ...	5481	(Emendamenti e articoli aggiuntivi all'ar- ticolo 21)	5442
Disegni di legge (Trasmissione dal Senato) .	5479	(Ordini del giorno)	5461
Disegno di legge S. 1124 (Approvato dal Senato) n. 2699:		Ministro della difesa (Trasmissione di docu- mento)	5481
(Articolo 16)	5415	Missioni vaevoli nella seduta del 30 gennaio 1997	5478
(Emendamenti all'articolo 16)	5415	Proposta di legge costituzionale di iniziativa regionale (Annunzio)	5479
(Articolo 17)	5416	Proposte di legge:	
(Emendamenti all'articolo 17)	5416	(Annunzio)	5478
(Articolo 18)	5417	(Assegnazione a Commissione in sede re- ferente)	5480
(Emendamenti all'articolo 18)	5418	(Trasmissione dal Senato)	5479
(Articolo 19)	5420	Proposte di legge costituzionale:	
(Emendamenti all'articolo 19)	5420	(Annunzio)	5478
		(Ritiro)	5480
		Richiesta ministeriale di parere parlamen- tare	5481

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1124 — DELEGA AL GOVERNO PER
IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI
ED ENTI LOCALI, PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINI-
STRATIVA (APPROVATO DAL SENATO) (2699)**

PAGINA BIANCA

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

1. Il Comitato scientifico di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, individua, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, previa ricognizione delle attività già espletate ivi comprese quelle relative a progetti in corso, i progetti più strettamente finalizzati alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, all'efficacia e all'efficienza dei servizi pubblici nel quadro di una ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. Il Comitato procede altresì alla verifica di congruità dei costi di attuazione dei progetti selezionati ed alla eventuale riduzione della spesa autorizzata.

2. Ai progetti selezionati e verificati ai sensi del comma 1 si applicano le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303. I progetti non selezionati o per i quali non sia stata accettata la rideterminazione dei costi non possono avere ulteriore esecuzione. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica è dichiarata la revoca dell'approvazione dei predetti progetti ed è determinato il rimborso delle spese per le attività già svolte e per i costi sostenuti relativamente ad essi.

3. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo affluiscono allo stato di

previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica rispettivamente per la realizzazione di nuovi progetti per l'attuazione dei processi di riforma della pubblica amministrazione previsti dalla presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303, nonché per attività di studio, ricerca e consulenza per l'elaborazione di schemi normativi necessari per la predisposizione dei provvedimenti attuativi di cui alla presente legge, svolta anche in forma collegiale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.

Sopprimerlo.

***16. 1.**

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Sopprimerlo.

***16. 3.**

Marzano.

Sopprimere il comma 2.

16. 2.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 3, sopprimere le parole da:
ai capitoli 2557 *fino a*: 19 aprile 1994,
n. 303, nonché

16. 4.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 3, sopprimere le parole: -
Dipartimento della funzione pubblica rispettivamente.

16. 6.

Governo.

Al comma 3, sopprimere le parole: e
consulenze.

16. 7.

Governo.

Al comma 3, sopprimere le parole: ,
svolta anche in forma collegiale.

16. 5.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltrechè ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;

b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;

c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;

d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;

e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una banca dati sull'attività di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera *a)* ed il sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definirsi con regolamento governativo.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri relaziona annualmente alle Commissioni parlamentari competenti circa gli esiti delle attività di cui al comma 1.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola sistemi con le seguenti: agenzie o strutture autonome.

17. 1.

Migliori, Armaroli, Menia, Fragalà, Cola.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola governativo con le seguenti: da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

17. 4.

Governo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. I servizi di controllo interno previsti dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono ultimativamente costituiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorsa tale data il Presidente del Consiglio stipula a questo scopo le convenzioni previste dal comma 4 del citato articolo 20.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui al presente articolo.

17. 2.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Al comma 2, sostituire le parole: relazione annualmente alle Commissioni parlamentari competenti con le seguenti: presenta annualmente una relazione al Parlamento.

17. 3. (nuova formulazione)

Governo.

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), il Governo persegue l'obiettivo dello snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale, evitando sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. A tal fine il Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca;

b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi;

c) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale;

d) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi;

e) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca;

f) normativa sull'impiego e sullo stato giuridico dei ricercatori, che ne valorizzi la professionalità e l'autonomia e ne favorisca la mobilità interna ed esterna tra enti di ricerca, università, scuola e imprese.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere una relazione sulle linee di riordino del sistema della ricerca, nella quale:

a) siano censiti e individuati i soggetti già operanti nel settore o da istituire, articolati per tipologie e funzioni;

b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi meccanismi di governo e di funzionamento;

c) sia delineata la tipologia degli interventi per la programmazione e la valutazione, nonché quelli riguardanti la professionalità e la mobilità dei ricercatori.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18.

1. Nell'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), il Governo persegue l'obiettivo di promuovere, organizzare e sostenere la ricerca scientifica, tecnologica e spaziale, compresa l'attività di prova, certificazione e qualità, e la diffusione dei risultati sul piano sociale e produttivo in relazione alle esigenze di sviluppo tecnico, sociale ed economico nazionale.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo si atterrà ai seguenti criteri:

a) definire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica anche al fine di evitare sovrapposizioni di interventi da parte delle pubbliche amministrazioni;

b) assicurare il coordinamento e la programmazione dell'attività di ricerca pubblica e di quella finanziaria con risorse pubbliche;

c) stimolare il trasferimento dell'innovazione tecnologica ai settori produttivi, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, e a quelli inerenti la qualità della vita e alla pubblica amministrazione;

d) sostenere la partecipazione alle iniziative di ricerca comunitarie.

3. In particolare per quanto riguarda il riordinamento degli enti operanti nel settore nell'attuazione della delega il Governo si atterrà ai seguenti criteri:

a) ricognizione degli enti e delle istituzioni operanti in settori di interesse nazionale in tutto o in parte finanziati con risorse pubbliche;

b) riconoscimento dell'autonomia regolamentare, organizzativa e finanziaria agli enti e alle istituzioni pubbliche di ricerca e sperimentazione;

c) definizione delle forme organizzative di sostegno al trasferimento dell'innovazione assicurando anche il riequilibrio tra le diverse aree del Paese;

d) istituzione di un unico o di distinti organi per la documentazione e la valutazione dell'attività e dei risultati degli enti di ricerca e sperimentazione;

e) valorizzazione del capitale umano scientifico e tecnologico;

f) privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti dagli enti di ricerca e sperimentazione, con esclusione della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 29 del 1994, nonché a quelli di cui alle lettere c) d) ed e) del comma 1 dell'articolo 14.

4. Sugli schemi di decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), entro trenta giorni dalla trasmissione le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere vincolante.

18. 1.

Napoli, Butti, Landolfi, Cola, Malgieri, Selva, Menia, Armaroli.

Al comma 1, sopprimere le parole da: persegue a: il Governo.

18. 10.

La Commissione.

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ferme restando le competenze dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPELS.

18. 2.

Garra.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione del trasferimento e della diffusione della tecnologia nell'industria, in particolare piccola e media, individuando un momento decisionale unitario al fine di evitare, anche con il riordino degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 12 della presente legge, favorendo inoltre la mobilità del personale e prevedendo anche forme di partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali e dagli enti di settore o di convenzionamento con essi.

18. 3.

Frattini.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) misure che valorizzino la professionalità e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilità interna ed esterna tra enti di ricerca, università, scuola e imprese.

18. 6.

Governo.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: mantenendo una disciplina unitaria con quella dirigenziale per i dipendenti dell'Enea e degli enti di sperimentazione e ricerca di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che svolgano compiti di studio, sperimentazione e ricerca.

18. 4.

Guarino.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

g) snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale, evitando sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

18. 8.

La Commissione.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Ai fini dell'adeguamento alle vigenti normative della Unione europea, in materia di aiuti di Stato, degli interventi nel settore della ricerca, a valere sul fondo speciale ricerca applicata, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria direttiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, aggiorna le forme e i limiti dei finanziamenti fissati dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1988, n. 346, nonché dall'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

3-ter. Agli stessi fini, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con la direttiva di cui al comma i-bis, adegua i limiti per il finan-

ziamento degli interventi previsti dagli articoli da 8 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ferma restando l'applicabilità del disposto dell'articolo 11, comma 2, della citata legge, esclusivamente ai programmi di ricerca finanziati a totale carico dello Stato.

18. 5.

Castellani, Vignali, Voglino.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. In sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa comunitaria in materia, il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le forme e le modalità di intervento e di finanziamento previsti dalle disposizioni di cui al n. 38 dell'allegato 1, previsto dall'articolo 20, comma 7, della presente legge, ferma restando l'applicazione dell'articolo 11, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai programmi di ricerca finanziati a totale carico dello Stato.

18. 9.

La Commissione.

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.

Sopprimerlo.

19. 1.

Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: sull'organizzazione del lavoro, lo con la seguente: sullo

19. 2.

Garra.

Al comma 1, dopo la parola: sindacali aggiungere le seguenti: categoriali e professionali

19. 3.

Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Cola, Fragalà, Zacchera.

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO III

ART. 20.

1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali, e indica i principi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del

Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri di interservizio dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni pro-

venienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. In sede di prima applicazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti

dei concorsi per ricercatore in deroga all'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

8. I regolamenti di cui al comma 7, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

9. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 7, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo 6 della medesima legge.

10. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo articolo 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.

ALLEGATO 1

(previsto dall'articolo 20, comma 7)

1. Procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione ai capitoli di spesa del bilancio dello Stato

(con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea):

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 55, e successive modificazioni;

legge 5 agosto 1978, n. 468, articolo 17;

legge 16 aprile 1987, n. 183, articolo 6;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, articoli 7 e 10;

legge 19 febbraio 1992, n. 142, articolo 74;

decreto del Ministro del tesoro del 15 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1992;

legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 25, sostitutivo dell'articolo 5 della citata legge n. 468 del 1978;

legge 28 dicembre 1995, n. 551, articolo 24, comma 19.

2. Procedimento di concessione ai comuni di un contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari:

legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni;

legge 25 giugno 1956, n. 702;

legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive modificazioni.

3. Procedimento in materia di collaborazioni culturali:

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 7, comma 6, e successive modificazioni;

legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3, comma 27.

4. Procedimenti per l'erogazione delle spese per missioni e lavoro straordinario del personale dello Stato:

decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860, e successive modificazioni;

legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422;

decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513;

legge 26 luglio 1978, n. 417, e successive modificazioni.

5. Procedimento per la fornitura di apparecchi di protesi e di presidi agli invalidi del lavoro:

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 178.

6. Presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

7. Procedimento per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio:

legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 19.

8. Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoproduzione:

legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni.

9. Procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee riconosciute pubbliche:

regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, e successive modificazioni;

testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni;

legge 24 gennaio 1977, n. 7;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni;

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, e successive modificazioni.

10. Procedimento di concessione per la distribuzione automatica di carburante:

decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1989;

decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.

11. Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, di impianti elettrici pericolosi:

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 38, 39, 40, 336 e 338;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;

legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, e successive modificazioni.

12. Procedura per le acquisizioni di beni e servizi di informatica:

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;

legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 6, modificato dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 44;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

13. Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo:

articoli 54 e 55 del codice della navigazione.

14. Procedimento di prevenzione degli incendi:

legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;

legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni.

15. Procedimento in materia di colaudi degli impianti da parte dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL):

regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 25 e 131;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.

16. Procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica:

legge 30 dicembre 1991, n. 412.

17. Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private, di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, di autorizzazione all'acquisto di beni immobili, all'accettazione di atti di liberalità da parte di associazioni o fondazioni, nonché di donazioni o lasciti in favore di enti:

codice civile, articoli 12, 16 e 17;

disposizioni attuative del codice civile, articoli 5 e 7;

legge 5 giugno 1850, n. 1037, e successive modificazioni;

regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

legge 21 giugno 1896, n. 218, e successive modificazioni;

regio decreto 26 luglio 1896, n. 361, e successive modificazioni;

legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 65, e successive modificazioni.

18. Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità:

legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

19. Procedimento per l'erogazione e per la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni;

legge 22 dicembre 1990, n. 401;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

20. Procedimento di autorizzazione al lavoro per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea:

legge 30 dicembre 1986, n. 943, e successive modificazioni;

decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni.

21. Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione:

articolo 37 del codice della navigazione.

22. Procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale:

norme approvate con regio decreto 5 settembre 1909, n. 776;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

regolamento approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038;

testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

23. Procedimento di riconoscimento di infermità, concessione di equo indennizzo, pensione privilegiata ordinaria (modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349):

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni;

decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni;

legge 8 agosto 1991, n. 274;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349.

24. Procedimenti di approvazione e rilascio pareri da parte dei Ministeri vigilanti delle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci, di programmazione dell'impiego dei fondi disponibili, di modifica dei regolamenti di erogazione delle prestazioni istituzionali, di modifica della struttura amministrativa e della dotazione di personale:

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;

legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni;

legge 20 marzo 1975, n. 70, articolo 29;

legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, articolo 14, comma 14, e successive modificazioni;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3, e successive modificazioni.

25. Procedimento di unificazione dei termini per i contributi previdenziali:

legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni;

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.

26. Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti produttivi:

legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni;

legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;

legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.

27. Procedimento per la nomina e decadenza dei capi dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dei consiglieri ed esperti e per il conferimento di incarichi di consulenza:

legge 23 agosto 1988, n. 400, articoli 18, 21, 28, 29 e 31;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 65 della *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, recante riorganizzazione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri dei dipartimenti e degli uffici del segretariato generale;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106.

28. Procedimento per la liquidazione dei supplementi di pensione e per la ricostruzione delle pensioni di competenza dell'assicurazione generale obbligatoria:

decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, articolo 22;

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, articolo 19, sostitutivo dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

legge 23 aprile 1981, n. 155, articolo 7.

29. Procedimento di accertamento di infrazione alle norme sull'esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di cittadini extracomunitari:

legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 27.

30. Procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e indennità di guerra:

legge 28 luglio 1971, n. 585, e successive modificazioni;

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

31. Procedimento per la ricongiunzione dei periodi assicurativi:

legge 7 febbraio 1979, n. 29, articolo 2.

32. Procedimenti per la stipula di contratti di collaborazione per attività didattiche:

legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 69, e successive modificazioni;

testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 273.

33. Procedimenti per la gestione dell'itinerario scolastico degli alunni e per lo svolgimento degli esami di idoneità con esclusione degli esami di maturità e di diploma finale:

testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, dall'articolo 143 all'articolo 150; dall'articolo 176 all'articolo 187; dall'articolo 192 all'articolo 199.

34. Procedimenti per lo svolgimento degli esami di ammissione, revisione, promozione, idoneità, compimento e diploma nelle accademie e nei conservatori con esclusione degli esami di maturità e di diploma finale:

testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 250 e 252.

35. Procedimenti in materia di cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza del personale della scuola:

legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 510 e 580.

36. Procedimenti in materia di ordinamento dello stato civile:

regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni.

37. Istruttoria per la valutazione di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali:

decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni.

38. Procedimenti per l'ammissione alle agevolazioni e agli aiuti concessi alle imprese per le spese di ricerca e le innovazioni scientifiche e tecnologiche:

legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni;

- legge 5 ottobre 1991, n. 317;
- decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.
39. Procedure relative all'incentivazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali:
- legge 12 agosto 1977, n. 675;
- decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
- decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481;
- decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
40. Procedure per la localizzazione degli impianti industriali e per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi:
- legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
- legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;
- legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
- legge 8 luglio 1986, n. 349;
- legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- legge 26 ottobre 1995, n. 447.
41. Procedure per la produzione e commercializzazione di additivi alimentari e per la conservazione delle sostanze alimentari:
- legge 30 aprile 1962, n. 283;
- decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.
42. Procedimento per il trattamento delle acque reflue:
- legge 5 gennaio 1994, n. 36.
43. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera da impianti industriali:
- decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
44. Procedimenti relativi alla produzione e commercializzazione dei presidi sanitari:
- legge 30 aprile 1962, n. 283;
- decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;
- decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
45. Procedure attinenti le specialità medicinali di automedicazione:
- decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
- decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.
46. Procedure di autorizzazione e commercializzazione di presidi medici-chirurgici:
- regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante testo unico delle leggi sanitarie (articolo 189);
- decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128.
47. Procedimento in materia di collaudi degli impianti da parte dell'ISPESL:
- regio-decreto 12 maggio 1927, n. 824;
- decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
- decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.

48. Procedimento per la richiesta di escavazione di pozzi e per la concessione di utilizzo d'acqua per uso industriale:

regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

49. Procedimento per l'esecuzione di opere interne nei fabbricati ad uso impresa:

legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 26;

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

50. Procedimento relativo alla organizzazione territoriale del servizio idrico integrato:

legge 16 aprile 1987, n. 183;

decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

legge 18 maggio 1989, n. 183;

legge 5 gennaio 1994, n. 36.

51. Procedimento relativi per la realizzazione di nuovi interventi nelle aree depresse:

decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

52. Procedimento relativi agli interventi straordinari nel Mezzogiorno:

legge 1° marzo 1986, n. 64;

decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

53. Procedimenti relativi ad interventi a favore dell'imprenditoria femminile:

legge 25 febbraio 1992, n. 215.

54. Procedimenti per il credito alla cooperazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali:

legge 27 febbraio 1985, n. 49.

55. Procedimenti per l'assicurazione ed il finanziamento del credito all'esportazione:

legge 24 maggio 1977, n. 227.

56. Procedimenti per il risanamento dell'industria siderurgica:

legge 31 maggio 1984, n. 193.

57. Procedimenti a favore dell'industria bellica:

legge 24 dicembre 1985, n. 808;

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, articolo 6.

58. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a favore del commercio:

legge 10 ottobre 1975, n. 517.

59. Procedimenti relativi agli interventi a favore dei centri commerciali all'ingrosso e dei mercati agro-alimentari:

legge 28 febbraio 1986, n. 41.

60. Procedimenti relativi agli interventi a favore dell'imprenditoria giovanile:

decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.

61. Procedimenti per la concessione di contributi per la promozione degli investimenti esteri in Italia:

decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 156.

62. Procedimenti per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti-pilota nel settore agro-alimentare in Paesi non appartenenti all'Unione europea:

legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 2.

63. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la

partecipazione a gare internazionali in Paesi non appartenenti all'Unione europea:

legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 3.

64. Procedimenti per la concessione di finanziamenti alle imprese italiane esportatrici:

decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

65. Procedimenti di concessione di contributi ad istituti, enti ed associazioni per iniziative volte a promuovere le esportazioni:

legge 29 ottobre 1954, n. 1083.

66. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi per il commercio estero:

legge 21 febbraio 1989, n. 83.

67. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri:

decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

68. Procedimenti di concessione di contributi alle camere di commercio italiane all'estero:

legge 1° luglio 1970, n. 518, e successive modificazioni.

69. Procedimenti di concessione di contributi per l'incremento della collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale:

legge 26 febbraio 1992, n. 212.

70. Procedimenti sulla promozione alla partecipazione a società ed imprese miste all'estero:

legge 24 aprile 1990, n. 100;

legge 9 gennaio 1991, n. 19, articolo 2.

71. Procedimenti per l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori e per l'applicazione delle tariffe sull'autotrasporto delle merci:

legge 6 giugno 1974, n. 298;

decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56.

72. Procedimento in materia di strumenti per pesare:

legge 10 ottobre 1975, n. 517;

decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 12.

73. Procedimenti di concessione di beni del demanio marittimo utilizzati per finalità turistiche, ricreative e per la realizzazione e la gestione di attività commerciali, ricreative, sportive, turistiche e per quelle relative ai porti:

articoli 33-37 del codice della navigazione;

articoli 5-21 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;

legge 28 gennaio 1994, n. 84;

legge 23 dicembre 1996, n. 647.

74. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali e tenuta di registri in materia di attività commerciali:

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

legge 1° marzo 1975, n. 44;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

legge 17 maggio 1983, n. 217.

75. Procedimento di dichiarazione di agibilità da parte della Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento:

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

76. Procedimenti di vigilanza e controllo su bevande e acque minerali:

legge 2 maggio 1976, n. 160.

77. Procedimenti di controllo su grassi idrogenati e margarina:

legge 23 dicembre 1956, n. 1526;

legge 16 giugno 1960, n. 623.

78. Procedimento di controllo su importazione, produzione e detenzione latte in polvere e burro:

legge 11 aprile 1974, n. 138.

79. Procedimenti relativi alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze zuccherine e miele:

decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

legge 12 ottobre 1982, n. 753.

80. Procedimenti relativi alla vendita e al confezionamento di mosti, vini e aceto:

decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930;

decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

legge 2 maggio 1976, n. 160.

81. Procedimento di controllo su tappi di chiusura e contenitori:

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

82. Procedimenti relativi al controllo e alla commercializzazione e al deposito degli alcoli:

regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;

regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643;

regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;

decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge 16 giugno 1950, n. 331;

legge 28 marzo 1968, n. 415;

decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464.

83. Procedimento per la certificazione antimafia:

legge 31 maggio 1965, n. 575;

legge 19 marzo 1990, n. 55.

84. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali (gruppi elettrogeni):

legge 9 gennaio 1991, n. 9.

85. Procedimento per il versamento dei contributi assistenziali:

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

86. Procedimento per l'iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali (sportelli polifunzionali):

legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.

87. Procedimento per la concessione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria:

decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

legge 23 luglio 1991, n. 223;

decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

88. Procedimento per la concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà:

decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

89. Procedimento per la presentazione di ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

90. Procedimento per l'applicazione di sanzioni nei confronti delle aziende che occupano lavoratori pensionati, per mancata osservanza del divieto di cumulo fra pensione ed attività lavorativa subordinata:

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

legge 24 novembre 1981, n. 689;

decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

91. Procedimento per la liquidazione dei supplementi di pensione e per la

ricostruzione delle pensioni relative all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti:

decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818;

legge 12 agosto 1962, n. 1338;

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

legge 23 aprile 1981, n. 155.

92. Procedimento per l'iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese e delle società commerciali:

legge 11 giugno 1971, n. 426;

decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63;

legge 12 agosto 1993, n. 310.

93. Procedimento per la tenuta e conservazione di documenti di lavoro e dei libri aziendali obbligatori:

legge 10 gennaio 1935, n. 112;

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

legge 30 aprile 1969, n. 153;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

legge 11 gennaio 1979, n. 12;

decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

94. Procedure relative alla composizione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato e all'iscrizione, modificazione e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane:

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

legge 8 agosto 1985, n. 443;
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.

95. Procedimento per la denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane od al Registro delle imprese per le attività di installazione, di ampliamento e di trasformazione degli impianti;

legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392.

96. Procedimenti per la denuncia di inizio di attività ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione e per la domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane od al Registro delle imprese;

legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387.

97. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi comunali per attivare esercizi industriali o artigiani, fabbriche, magazzini, officine, laboratori destinati alla produzione ed alla vendita di prodotti e merci od all'esercizio di qualsiasi commercio, arte, industria o mestiere:

regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;

regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni;

legge 5 novembre 1971, n. 1086;

legge 28 febbraio 1985, n. 47.

98. Procedimenti di denuncia nominativa all'INAIL degli assicurati:

decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;

decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.

99. Procedimenti di riconoscimento dell'invalidità civile:

legge 15 ottobre 1990, n. 295.

100. Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi:

decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

101. Procedimenti per l'affidamento di appalti pubblici di forniture:

decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

102. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per lo scarico idrico al suolo:

legge 10 maggio 1976, n. 319.

103. Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie:

legge 17 agosto 1942, n. 1150 (articolo 31) e successive modificazioni;

legge 28 gennaio 1977, n. 10 (articolo 4);

decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 (articolo 4) e successive modificazioni.

104. Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi:

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

105. Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici:

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55;

decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.

106. Procedimenti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori:

legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni;

legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni;

legge 19 marzo 1990, n. 55;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.

107. Procedimento per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali:

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con successive modificazioni.

108. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera:

decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991.

109. Procedimenti per l'autorizzazione all'immissione di nuove sostanze farmaceutiche e specialità medicinali già in uso all'estero e per l'inclusione nel prontuario farmaceutico nazionale:

decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni.

110. Procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali:

legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive modificazioni;

decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;

decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754.

111. Procedimenti riguardanti l'erogazione dei fondi destinati alla formazione professionale e allo sviluppo:

legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni;

legge 14 febbraio 1987, n. 40, e successive modificazioni;

legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni;

decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492;

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni;

legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: procedimenti amministrativi *aggiungere le seguenti:* , anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome.

20. 16.

La Commissione.

Sopprimere il comma 2.

20. 1.

Frattini.

Al comma 5, sopprimere la lettera f).

20. 2.

Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 5, lettera h), sostituire le parole: automatico e forfettario *con le seguenti:* proporzionato alla gravità del ritardo o dell'inadempimento e alla rilevanza dell'interesse leso.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: , fatto salvo il diritto di risarcimento del danno per l'ammontare eccedente l'indennizzo.

20. 3.

Frattini.

Al comma 5, lettera h), sostituire le parole: automatico e forfettario, *con le seguenti:* proporzionato alla gravità del ritardo o dell'inadempimento e dell'entità dell'interesse leso.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: fatto salvo il diritto di adire l'autorità giudiziaria competente per il risarcimento del danno.

20. 4.

Scoca, Teresio Delfino.

Al comma 5, lettera h), dopo le parole: richiedenti il provvedimento *aggiungere le seguenti:* previa obbligatoria installazione di procedimento disciplinare a carico del responsabile nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o del funzionario preposto all'unità organizzativa competente che ne abbia omesso la nomina.

20. 5.

Garra.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

20. 13.

La Commissione.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. In sede di prima applicazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, sono dettate, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme sui procedimenti di cui all'allegato 1 della presente legge. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare le funzioni spettanti allo Stato, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province, ai comuni e agli altri enti locali,

alle università e alle istituzioni scolastiche autonome in materia di istruzione universitaria e di istruzione scolastica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) spettano allo Stato, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, l'istruzione universitaria nel rispetto dell'autonomia degli atenei; la determinazione delle norme generali sull'istruzione, con particolare riferimento alla indicazione delle finalità e degli obiettivi dell'istruzione scolastica, della indicazione dei relativi ordini, gradi e titoli di studio, degli *standard* nazionali e dei criteri di qualità dell'istruzione, dei relativi sistemi di valutazione;

2) spettano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e degli articoli dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, la determinazione delle norme, la programmazione e il controllo concernenti le strutture dei servizi relativi all'accesso, al diritto allo studio, all'assistenza sanitaria e agli interventi in favore dei soggetti svantaggiati per ragioni psichiche, fisiche, territoriali o familiari;

3) spettano ai comuni, alle province e agli altri enti locali, ai sensi degli articoli 118 e 128 della Costituzione, la programmazione e la realizzazione degli interventi per il funzionamento del servizio di istruzione e per rendere effettivo l'esercizio dei diritti ad esso connessi;

4) spettano alle università e alle istituzioni scolastiche le funzioni amministrative previste dalle leggi vigenti e quelle ulteriori previste dalla presente legge:

a) al fine di consentire alle une e alle altre di concorrere a promuovere lo sviluppo integrale della persona umana secondo le sue attitudini, le sue capacità, secondo la scelta sua o, se minore di età, della sua famiglia;

b) al fine di favorire la formazione culturale degli studenti universitari e degli alunni delle istituzioni scolastiche in

modo da tener conto della libertà e della vocazione degli studenti e delle esigenze connesse allo sviluppo scientifico e tecnologico ed alle istanze del mondo del lavoro;

5) la riorganizzazione dei Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione deve tendere:

a) al rispetto e alla realizzazione dell'autonomia universitaria e delle istituzioni scolastiche;

b) al fine di meglio consentire la partecipazione dell'Italia ai rapporti internazionali e alla determinazione ed alla attuazione delle deliberazioni dell'Unione europea nelle rispettive materie;

c) alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici in ambito regionale, mediante la diversificazione tra strutture con funzioni finali e strutture con funzioni strumentali, l'eliminazione delle duplicazioni, la previsione di strumenti di verifica periodica nell'organizzazione amministrativa e dei suoi risultati, l'indicazione e la revisione periodica della consistenza delle piante organiche, previa verifica dei carichi di lavoro e senza maggiori oneri finanziari;

d) alla organizzazione di sistemi nazionali di valutazione capaci di assicurare gli obiettivi nazionali di istruzione, il rispetto degli *standard* nazionali e dei criteri di qualità delle università e delle scuole.

20. 6.

Giovanardi.

Al comma 7, all'alinea, sostituire la parola: applicazione con la seguente: attuazione.

20. 14.

Governo.

All'allegato 1 (previsto dall'articolo 20, comma 7) aggiungere dopo il numero 37 i seguenti:

37-bis: Procedimento per il finanziamento della ricerca corrente e finalizzata

svolta dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico e privato;

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 12, comma 2, lettera a), numero 3;

decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, articolo 6, commi 3, 4 e 5.

37-ter. Procedimento per il finanziamento annuo della Croce rossa italiana. Decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, articolo 7.

37-quater. Procedimento per l'assegnazione del contributo alla Lega italiana contro i tumori e al Centro internazionale di ricerche per il cancro a Lione.

Legge 18 marzo 1982, n. 88, e legge 21 aprile 1977, n. 164.

Legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1, comma 40 (Tabella A — Amministrazione 17 — Ministero della sanità).

20. 18.

Governo.

Al comma 7, all'allegato 1, il numero 38 è sostituito dal seguente:

38. Procedimenti per l'ammissione alle agevolazioni e agli aiuti concessi alle imprese per le spese di ricerca e le innovazioni tecnologiche, per l'erogazione dei relativi finanziamenti, con determinazione di forme, modalità e limiti dei medesimi finanziamenti e della proprietà che risulti, nonché per incentivare la ricerca, l'innovazione e la relativa formazione nelle diverse aree del Paese:

legge 12 agosto 1977, n. 675;

legge 17 febbraio 1982, n. 46 e successive modificazioni;

legge 1° marzo 1986, n. 64;

legge 5 agosto 1988, n. 346;

legge 5 ottobre 1991, n. 317;

decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644;

decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;

decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104;

decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

decreto-legge n. 321 del 17 giugno 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421 dell'8 agosto 1996;

decreto-legge n. 548 del 23 ottobre 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 641 del 20 dicembre 1996.

20. 17.

La Commissione.

Al comma 7, all'allegato 1, sopprimere i punti 40, 42, 100, 101, 102, 103, 104, 105.

20. 9.

Scalia, Turrone.

Al comma 7, all'allegato 1, sopprimere i punti 43, 47, 91, 104 e al punto 96, dopo le parole: delle imprese aggiungere le seguenti: di quelle.

20. 15.

Governo.

Al comma 7, all'allegato 1, dopo il numero 65) aggiungere i seguenti:

65-bis) Procedimenti sull'assicurazione e il finanziamento dei crediti inerenti

all'esportazione di merci e servizi nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale.

Legge 24 maggio 1977, n. 227.

65-ter) Procedimenti di finanziamento e di concessione di contributi per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo.

Legge 26 febbraio 1987, n. 49.

20. 10.

Giovanardi, Scoca.

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

***20. 7.**

Menia, Migliori, Armaroli.

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

***20. 11.**

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Al comma 7, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) interventi per il diritto allo studio. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti meritevoli privi di mezzi ed a ridurre il tasso di abbandono degli studi.

20. 12.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Sopprimere il comma 8.

20. 8.

Giovanardi.

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO IV

ART. 21.

1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce

nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

2. In attuazione di quanto previsto nel comma 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere obbligatorio e vincolante del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e delle Commissioni parlamentari competenti, uno o più decreti legislativi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse alle province il cui territorio è peralmeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagiati e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino anche le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.

5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di for-

mazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili.

7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli *standard* di livello nazionale.

8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, della libertà di insegnamento, della libertà di

scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite alla personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.

13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dei consigli scolastici territoriali, che tenga conto delle nuove competenze delle istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è sostituito dal Consiglio

nazionale dell'istruzione e, per gli Istituti superiori di istruzione artistica, dal Consiglio nazionale delle arti, con funzioni di consulenza del Ministro nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *q*); in tali materie i Consigli, che per le questioni di comune interesse deliberano in seduta congiunta, possono autonomamente formulare proposte e pareri al Ministro;

b) salvo quanto previsto dalla lettera *d*), le competenze dell'amministrazione centrale in materia di personale della scuola e il relativo contenzioso, ad eccezione di quelle relative al personale ispettivo ed al reclutamento del personale direttivo, sono trasferite all'amministrazione scolastica periferica; le funzioni consultive corrispondenti sono trasferite alle sezioni centrali dei consigli periferici dell'istruzione; in materia disciplinare è data attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà d'insegnamento;

c) il Consiglio nazionale dell'istruzione è composto da una adeguata rappresentanza del personale della scuola; da rappresentanze del mondo dell'università, della cultura, dell'economia e del lavoro; da rappresentanze dell'amministrazione scolastica, del personale delle istituzioni scolastiche non statali, delle scuole della Valle d'Aosta, delle scuole in lingua tedesca e in lingua slovena;

d) il consiglio scolastico distrettuale e il consiglio scolastico provinciale sono sostituiti dal consiglio periferico dell'istruzione, con funzioni consultive per l'amministrazione scolastica periferica in materia di programmazione, organizzazione e sviluppo del servizio scolastico nell'area territoriale di competenza, articolato in sezioni territoriali e in una sezione centrale costituita da rappresentanze espresse dalle sezioni territoriali;

e) sono individuate e disciplinate le rappresentanze territoriali e nazionali degli studenti e dei genitori.

16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera *a*) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;

c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati da una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.

17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.

18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministra-

tive attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.

19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a partire dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.

20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21.

Sopprimerlo.

21. 1.

Napoli, Butti, Landolfi, Cola, Malgieri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21. - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria:

1) per il conferimento alle istituzioni scolastiche dell'autonomia istituzionale ed amministrativa, che si sostanzia nell'autonomia didattica, organizzativa, finanziaria e gestionale, sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) il conferimento della personalità giuridica ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria che non la posseggono già all'atto dell'entrata in vigore della presente legge;

b) la determinazione, d'intesa tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano da un lato e gli uffici regionali della pubblica istruzione dall'altra, dei requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia amministrativa di cui al presente comma;

c) l'esplicita previsione della libertà di ricerca e di insegnamento per i docenti, di educazione per le famiglie, e di pensiero e apprendimento per gli alunni;

d) la previsione dei compiti specifici della direzione degli istituti scolastici autonomi;

e) la definizione di uno statuto nazionale dei diritti e dei doveri degli studenti;

f) la riforma degli organi collegiali, con la previsione di poteri deliberativi finali di ciascuno di essi nell'ambito della propria competenza;

g) la definizione in ciascun anno scolastico del programma delle attività scolastiche, di quelle parascolastiche, extrascolastiche ed interscolastiche, comprese le iniziative per il recupero degli alunni in difficoltà di apprendimento e per il contrasto alla dispersione scolastica;

h) i criteri di utilizzazione delle attrezzature e del materiale didattico per la realizzazione delle attività culturali, sportive e ricreative degli alunni, per iniziative di educazione permanente e ricorrente, compresa l'educazione degli adulti;

i) le iniziative per l'orientamento scolastico ed universitario, da realizzarsi di concerto tra istituzioni scolastiche ed istituzioni universitarie;

l) le iniziative di aggiornamento dei docenti;

m) le iniziative di aggiornamento del personale amministrativo;

n) le iniziative, di concerto con le unità sanitarie locali, per l'utilizzazione

dei servizi sociosanitari, riabilitativi e specialistici, a favore dei soggetti svantaggiati;

o) le iniziative per l'educazione alla salute e per la prevenzione delle tossicodipendenze;

p) l'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, delle diversificazioni, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale; essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione e dell'unitarietà del gruppo classe, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi;

q) la garanzia che lo Stato, la regione e l'ente locale, ciascuno per la parte di sua competenza, assicurino a ciascuna unità scolastica autonoma le risorse e i servizi tali da rendere possibile il perseguimento degli obiettivi nazionali di istruzione, il conseguimento degli *standard* di livello nazionale ed il rispetto dei livelli di qualità. A tal fine si intendono per *standard* di livello nazionale quelli concernenti l'edificio destinato a scuola e la sua idoneità a consentire anche le attività parascolastiche, extrascolastiche, o interscolastiche; la biblioteca; il laboratorio; la palestra; si intendono per criteri di qualità quelli attinenti al concreto esercizio del diritto allo studio e al conseguente successo scolastico;

r) la previsione che lo Stato, le regioni, gli enti locali, le istituzioni e i soggetti pubblici e privati, possano, su deliberazione del consiglio di istituto e con il parere del comitato studentesco, assegnare risorse alle scuole per la realizzazione delle iniziative di cui al rego-

lamento ministeriale recante disciplina sulle iniziative complementari e le attività integrative nelle istituzioni scolastiche;

s) la determinazione delle istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria e di cassa nonché per le modalità di riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, con la specifica indicazione delle deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità di Stato;

t) il conferimento dell'autonomia di cui al presente articolo ad iniziare dall'anno scolastico 1997-1998, man mano che le istituzioni scolastiche sono poste in condizione di perseguire gli obiettivi nazionali di istruzione, di conseguire gli *standard* di livello nazionale e di rispettare i criteri di qualità di cui alla lettera p), e di determinarne il fabbisogno finanziario necessario per l'attuazione completa dell'autonomia scolastica;

u) il conferimento dell'autonomia alle istituzioni scolastiche contestualmente alla disciplina della parità di cui all'articolo 33 della Costituzione.

2) per l'istituzione e il funzionamento del sistema nazionale di valutazione, articolato su base regionale, con il compito di valutare l'apprendimento, il grado di sviluppo formativo e la maturità dell'alunno, avvalendosi degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, riordinati in modo da essere di sostegno per l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

3) per la previsione di forme particolari di autonomia, in relazione alle specificità loro proprie, per le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori di musica, le accademie nazionali di arte drammatica e di danza;

4) per la previsione, nell'esercizio finanziario 1997, della spesa di 500 miliardi per la cassa e per la competenza esplicitamente destinata all'avvio dell'attuazione

dell'autonomia scolastica, e somme comunque non inferiori negli esercizi finanziari 1998-1999, sulla base della quantificazione delle risorse necessarie per l'ulteriore attuazione dell'autonomia scolastica di cui alla lettera s) del comma 1.

2. Ai fini dell'esercizio della delega di cui alla presente legge, il Governo è tenuto ad osservare la seguente procedura:

a) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta uno o più schemi di decreti legislativi e li presenta per il parere al Consiglio nazionale della pubblica istruzione e ai consigli scolastici provinciali, che si pronunciano entro i successivi 30 giorni;

b) lo schema o gli schemi dei decreti legislativi, corredati dei suddetti pareri, sono trasmessi alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e alle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nei successivi 30 giorni, dopo aver acquisito il parere delle organizzazioni, rispettivamente, regionali e nazionali, dei docenti, dei presidi, del personale amministrativo, dei genitori, degli studenti, delle organizzazioni della produzione e del lavoro;

c) si prescinde dai pareri indicati in questo comma qualora non resi nei termini prescritti.

3. Gli stanziamenti del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, come determinati nella tabella B allegata alla legge finanziaria per l'anno 1997, sono ridotti complessivamente di lire 500 miliardi.

21. 2.

Napoli, Butti, Landolfi, Cola, Migliori.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'autonomia amministrativa prevista dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 viene

progressivamente ampliata a tutte le tipologie degli istituti di istruzione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto della loro specificità ordinamentali. Gli istituti di istruzione e gli istituti educativi che si avvarranno dell'autonomia di cui al comma 1, dovranno avvalersi delle disposizioni recate dagli articoli 27, 28 e 29 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

21. 3.

Napoli, Butti, Landolfi, Cola, Malgieri, Migliori

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'autonomia amministrativa prevista dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 viene progressivamente ampliata a tutte le tipologie degli istituti di istruzione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto della loro specificità ordinamentali.

21. 4.

Napoli, Butti, Landolfi, Cola, Malgieri, Migliori, Armaroli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche, già prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 viene progressivamente ampliata per tutte le tipologie degli istituti di istruzione e degli istituti educativi.

21. 5.

Napoli, Butti, Landolfi, Cola, Malgieri, Migliori, Zacchera, Armaroli.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

***21. 6.**

Migliori, Armaroli, Napoli, Butti, Landolfi, Cola, Malgieri.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

***21. 7.**

Garra.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: si inserisce nel processo fino alla fine del periodo, con le seguenti: favorisce l'espletamento dei compiti di istruzione e di formazione, assicura l'integrazione dell'offerta formativa con le istanze del territorio nel rispetto del quadro normativo nazionale e garantisce l'osservanza della funzione centrale del collegio dei docenti.

21. 63.

Giovanardi, Scoca.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell'intero sistema formativo con le seguenti: del sistema formativo delle scuole primarie e delle scuole secondarie.

21. 8.

Migliori, Armaroli, Napoli, Butti,
Landolfi, Cola, Malgieri.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire dalle parole: le funzioni dell'Amministrazione centrale sino alle parole: ampliando, con le seguenti: viene ampliata.

21. 9.

Migliori, Armaroli, Napoli, Butti,
Landolfi, Cola, Malgieri.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: in materia di gestione, aggiungere le seguenti: amministrativa e strutturale

21. 10.

Migliori, Armaroli, Napoli, Butti,
Landolfi, Cola, Malgieri.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: nonchè gli elementi co-

muni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato

21. 11.

Garra.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: progressivamente.

***21. 12.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea, Rizzi.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: progressivamente

***21. 13.**

Garra

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi compresa l'istituzione in essi degli organi collegiali.

21. 14.

Migliori, Armaroli, Napoli, Butti,
Landolfi, Cola, Malgieri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli enti pubblici diversi dallo Stato, agli enti riconosciuti, alle società, alle associazioni non riconosciute o ad altri soggetti privati che promuovono istituzioni scolastico-educative di ogni ordine e grado è riconosciuta la piena equipollenza della carriera scolastica percorsa nell'ambito della scuola paritaria rispetto a quella percorsa nelle scuole statali dello stesso ordine e grado.

21. 15.

Migliori, Armaroli, Napoli, Butti,
Landolfi, Cola, Malgieri.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Contestualmente alla realizzazione dell'autonomia delle istituzioni sco-

lastiche, le funzioni del Ministero della pubblica istruzione sono ridefinite secondo i seguenti criteri direttivi:

a) il Ministero della pubblica istruzione cura e promuove il governo del sistema, definisce le norme generali, gli *standard*, il controllo e la valutazione e la verifica del servizio erogato, affidato per la gestione alle istituzioni scolastiche autonome; coordina le attività delle istituzioni scolastiche con quelle delle altre amministrazioni statali, delle regioni e delle province, degli enti locali, delle università e del mondo della cultura, del lavoro e della produzione;

b) il Ministero definisce, nel quadro dell'indirizzo politico del Governo, gli obiettivi generali ed i programmi da attuare, emana le direttive generali per l'azione amministrativa e ne verifica la rispondenza dei risultati;

c) il Ministero è articolato in strutture organizzative, denominate dipartimenti, per l'assolvimento di funzioni finali, ed uffici, per l'esplicazione di funzioni strumentali e di supporto;

d) l'individuazione degli uffici dirigenziali, dei relativi livelli e funzioni è disposta, in relazione agli obiettivi, con regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nel rispetto dei criteri di omogeneità, complementarità ed organicità delle strutture di decentramento delle competenze. Lo stesso regolamento può prevedere il riordino delle articolazioni periferiche. Entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento, l'organizzazione centrale e periferica del Ministero è sottoposta a verifica, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza. Eventuali disposizioni correttive possono essere emanate nelle stesse forme e con le medesime modalità.

21. 16.

Aprèa, Frattini, Vito, Aracu, Michelini, Palumbo, Cavanna

Scirea, Rossetto, Bonaiuti, Melograni, Romani, Gazzara.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: In attuazione fino a decreti legislativi con le seguenti: Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, .

21. 64.

Il Governo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

21. 17.

Migliori, Armaroli, Napoli, Butti, Landolfi, Cola, Malgieri.

Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

21. 65.

Giovanardi, Scoca.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

21. 18.

Garra.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato.

21. 19.

Garra.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

***21. 20.**

Migliori, Armaroli, Napoli, Butti, Landolfi, Cola, Malgieri.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

***21. 21.**

Garra.

Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

21. 22.

Migliori, Armaroli, Napoli, Butti, Landolfi, Cola, Malgieri.

Al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede ad adottare un regolamento per il riconoscimento legale delle istituzioni scolastiche non statali in funzione dell'attribuzione dell'autonomia prevista dalla presente legge.

21. 23.

Napoli, Butti, Landolfi, Cola, Malgieri.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: Con i regolamenti predetti *con le seguenti:* Con i decreti legislativi predetti.

Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: nei regolamenti *con le seguenti:* nei decreti legislativi;

21. 66.

Giovanardi, Scoca.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Lo Stato riconosce le scuole non statali, costituite da enti, istituzioni, associazioni e privati cittadini le quali abbiano personalità giuridica e non perseguano fini di lucro. Tali scuole, insieme a quelle dello Stato e di altri organismi, formano il servizio formativo pubblico integrato, a garanzia e tutela della libertà di scelta degli studenti e dei genitori. Tutte le scuole statali e non statali che fanno parte

del servizio formativo pubblico integrato, sono tenute, nel pieno rispetto della loro autonomia, all'osservanza delle delle norme concernenti:

a) gli ordinamenti generali e gli orientamenti curricolari, fatta salva la propria identità culturale e pedagogica;

b) l'utilizzazione del personale, garantendo il possesso dei requisiti professionali e l'esercizio dei diritti e dei doveri previsti dalle leggi e dai rispettivi contratti di lavoro;

c) gli *standards* formativi, unitamente agli interventi per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale e quelli derivanti da condizioni di disabilità psicofisiche;

d) i criteri di valutazione della qualità e del livello dell'istruzione impartita;

e) la cooperazione, nell'ambito della programmazione scolastica territoriale e del progetto educativo di istituto, con le istituzioni che contribuiscono ad assicurare il servizio scolastico.

2-ter. Alla determinazione di dette norme si provvede con apposita legge, attuativa, anche della parità scolastica, che definisce le condizioni del riconoscimento e le modalità del finanziamento e che entra in vigore contestualmente alla nuova disciplina dell'autonomia scolastica.

21. 67.

Giovanardi, Scoca.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per la pubblica istruzione, emana un decreto legislativo per regolamentare la parità tra istituzioni scolastiche statali e quelle non statali.

21. 24.

Napoli, Migliori, Butti, Landolfi, Cola, Malgieri, Armaroli.

Sopprimere il comma 3.

***21. 25.**

Napoli, Migliori, Armaroli, Butti,
Landolfi, Cola, Malgieri.

Sopprimere il comma 3.

***21. 26.**

Garra.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I requisiti per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, sono individuati sulla base delle esigenze e delle proposte degli enti locali.

21. 27

Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea, Rizzi.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: dimensionali ottimali.

21. 28.

Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea, Rizzi.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: saranno automaticamente concesse alle, aggiungere le seguenti: istituzioni scolastiche nelle.

21. 68.

Sbarbati.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previo parere vincolante dell'ente locale istituzionalmente competente.

21. 29.

Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea, Rizzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis: Tali deroghe saranno altresì concesse alle istituzioni scolastiche, nelle realtà provinciali ad alta densità di devianza minorile o dove vi sia un'alta percentuale di inserimento di portatori di handicap e nelle isole.

21. 69.

Sbarbati.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite a tutte le istituzioni scolastiche non oltre il 31 dicembre 1998, contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative.

21. 30.

Napoli, Butti, Landolfi, Cola,
Malgieri.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2000 con le seguenti: 31 dicembre 1998.

21. 31

Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea, Rizzi.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: un'analisi fino a: interventi perequativi.

21. 70.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: di gradualità.

21. 71.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: anche.

21. 72.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 4, aggiungere, dopo le parole: facoltativi o aggiuntivi, le parole: e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti.

21. 32.

Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea, Rizzi.

(Testo così modificato nel corso della seduta — Come specificato nel corso della stessa, l'emendamento si riferisce al comma 9).

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Alle istituzioni scolastiche è attribuita la diretta gestione di beni patrimoniali.

21. 33.

Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea, Rizzi.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: essenziale.

21. 73.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: da assegnare alle scuole statali là dove emergano evidenti situazioni di disagio socio-ambientale-economico, o vengano attivati significativi progetti per il recupero dell'abbandono, della devianza minorile, nonché di integrazione di soggetti portatori di handicap.

21. 34.

Sbarbati.

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'entità delle assegnazioni perequative sarà strettamente collegata al principio delle pari opportunità tra tutti gli studenti della Repubblica.

21. 74.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con il raggiungimento della piena autonomia delle istituzioni scolastiche l'assegnazione perequativa sarà destinata esclusivamente a bilanciare le minori entrate dovute alla minore capacità reddituale degli studenti delle zone svantaggiate.

21. 76.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: che quello fino alla fine del comma con le seguenti: che quello dell'utilizzazione per i fini istituzionali e può essere integrata da contributi delle famiglie degli alunni di enti pubblici e privati, da proventi da convenzioni, da legati, eredità e donazioni.

21. 35.

Aprea, Frattini, Vito, Aracu, Michelini, Palumbo, Cavanna Scirea, Rossetto, Bonaiuti, Melograni, Romani, Gazzara.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'assegnazione perequativa verrà comunque attribuita seguendo il criterio di premiare gli istituti che dimostreranno maggiore capacità di organizzazione della didattica ai fini della realizzazione della flessibilità, della diversificazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico.

21. 77.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fanno, altresì, parte integrante delle entrate della scuola i proventi derivanti da tasse di iscrizione e contributi a carico delle famiglie e da convenzioni stipulate con le regioni, gli enti locali ed i privati cittadini.

21. 78.

Giovanardi, Scoca.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. — riconosciuto agli studenti, se maggiorenni, ovvero ai genitori, o a chi ne fa le veci, il diritto di scegliere liberamente l'istituzione scolastica ed educativa presso la quale iscriversi o iscrivere i propri figli. Le istituzioni scolastiche ed educative ricevono l'assegnazione per il funzionamento di cui al comma 5, in ragione del numero degli alunni/studenti, determinato in base alle effettive iscrizioni al 31 ottobre di ogni anno per l'anno scolastico in corso. L'ammontare unitario di tale contributo è stabilito annualmente entro il 31 marzo per l'anno scolastico successivo sulla base del costo/alunno determinato statisticamente per ciascun ordine e grado di scuola, tenuto conto del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario immediatamente precedente, rapportato al numero degli alunni afferenti ciascun ordine e grado di scuola nell'anno scolastico conclusosi il 31 agosto dell'anno immediatamente precedente, aumentato del tasso programmato di inflazione. Lo Stato consegnerà annualmente un buono, personale e non negoziabile, ad ogni persona avente diritto. I buoni possono essere accettati da qualsiasi scuola statale e non statale del sistema nazionale di istruzione. I buoni emessi non costituiscono entrate soggette ad imposta. Gli aventi diritto sono liberi di scegliere qualsiasi scuola abilitata all'accettazione di buoni e tale scelta non è soggetta ad alcun controllo. Ogni scuola abilitata all'accettazione di buoni deve pubblicare il suo bilancio annuale. Nella pubblicazione del bilancio devono essere allegati gli atti relativi alle iscrizioni.

21. 36.

Aprèa, Frattini, Vito, Aracu, Michelini, Palumbo, Cavanna Scirea, Rossetto, Bonaiuti, Melograni, Romani, Taradash, Martino, Gazzara.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. In via transitoria per rendere effettiva la libertà di scelta tra scuole

statali e non statali del sistema nazionale di istruzione, viene riconosciuto ai genitori degli alunni iscritti e frequentanti scuole elementari non statali autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione, scuole non statali medie inferiori e superiori legalmente riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione, un credito di imposta a rimborso parziale o totale delle spese sostenute e documentate per l'iscrizione e la frequenza delle scuole non statali integrate nel sistema nazionale di istruzione. Il credito di imposta non sarà inferiore al 75 per cento del costo medio per alunno della corrispondente scuola statale. Tale costo viene calcolato dal Ministero della pubblica istruzione sulla base del bilancio dell'anno precedente e l'ammontare del corrispondente credito di imposta viene pubblicato entro il mese di giugno. Il credito di imposta viene detratto direttamente in sede di versamento, di acconti o conguagli, dall'importo dovuto sul reddito dell'anno precedente. I genitori, lavoratori dipendenti, possono richiedere al proprio sostituto di imposta il conguaglio mensile tra imposta dovuta, quale ritenuta alla fonte, e ratei di credito di imposta.

21. 37.

Aprèa, Frattini, Vito, Aracu, Michelini, Palumbo, Cavanna Scirea, Rossetto, Bonaiuti, Melograni, Romani, Taradash, Martino, Gazzara.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.

21. 79.

Aprèa, Frattini.

Al comma 7, dopo le parole: comma 4 aggiungere le seguenti: e le istituzioni

scolastiche non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio con valore legale.

21. 38.

Aprèa, Frattini, Vito, Aracu, Michelini, Palumbo, Cavanna Scirea, Rossetto, Bonaiuti, Melograni, Romani, Taradash, Martino, Gazzara.

Al comma 7, sopprimere le parole da: nel rispetto fino alla fine del comma.

21. 80.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle istituzioni scolastiche sarà comunque consentito programmare e gestire in piena autonomia il 20 per cento del monte ore complessivo.

21. 39.

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. - istituito il servizio nazionale di valutazione come agenzia autonoma dell'amministrazione. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, definisce l'assetto organizzativo e funzionale dell'agenzia e la relativa dotazione di personale, sentite le competenti Commissioni della Camera e del Senato. - abrogato l'articolo 603 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

21. 40.

Aprèa, Frattini, Vito, Aracu, Michelini, Palumbo, Cavanna Scirea, Rossetto, Bonaiuti, Melograni, Romani, Martino, Gazzara.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Fanno parte del sistema di istruzione nazionale gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, tipo ed indirizzo non statale in possesso degli standard di cui al comma 7. Le scuole non statali istituite o gestite in qualsivoglia forma istituzionale da enti pubblici o privati, da formazioni sociali giuridicamente costituite e da privati che intendono far parte del sistema di istruzione dettato dalla presente legge, accedono liberamente a tale riconoscimento, attraverso il possesso dei seguenti requisiti da dimostrare al Ministero della pubblica istruzione:

a) uno statuto della scuola;

b) un progetto educativo;

c) specifici piani di studio;

d) la carta dei servizi scolastici;

e) la conformità dei titoli di studio e di abilitazione del personale direttivo e docente a quanto previsto dalla normativa vigente per il personale di scuola statale corrispondente;

f) un titolo di studio degli alunni valido per le iscrizioni alle classi frequentate. Gli studenti che frequentano le scuole non statali integrate nel servizio pubblico sostengono l'esame finale per il conseguimento del titolo legale di studio con le stesse modalità degli alunni delle altre scuole, con prove coerenti con i piani di studio seguiti nella scuola. Le commissioni esaminatrici sono composte con criteri di reciprocità tra scuole statali e non statali del sistema di istruzione integrato.

21. 41.

Aprèa, Frattini, Vito, Aracu, Michelini, Palumbo, Cavanna Scirea, Rossetto, Bonaiuti, Melograni, Romani, Taradash, Martino, Gazzara.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: del servizio scolastico con le seguenti: delle istituzioni scolastiche.

21. 81.

Giovanardi, Scoca.

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole da: fermi restando sino alla fine del comma.

21. 42.

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Sono istituiti degli albi regionali divisi per province dove i docenti residenti da almeno cinque anni hanno l'obbligo di iscriversi e da cui le singole autonome istituzioni scolastiche devono reperire il personale docente.

21. 43.

Bianchi Clerici, Santandrea, Fontan, Cavaliere, Colombo.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Nei termini delle disponibilità delle risorse di personale periodicamente determinato dall'amministrazione, l'autonomia organizzativa si esplica anche nella formazione e gestione degli organici di istituto e nell'utilizzazione del personale, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi. A tal fine entro il 31 dicembre di ogni anno l'Amministrazione assegna ad ogni scuola, o alle reti di scuole, una dotazione globale di ore di insegnamento, calcolata per settimana, sulla base della previsione del numero degli alunni iscritti all'anno scolastico successivo e della proposta curricolare del progetto di istituto formulata entro i minimi e massimi delle ore di lezione settimanali stabiliti dagli ordinamenti. Il progetto di istituto stabilisce la distribuzione interna della dotazione oraria globale per le attività di insegnamento, integrative, di sostegno, di recupero e di supporto alla didattica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi educativi. Il numero degli alunni per classe è determinato in modo flessibile dal progetto di istituto in rapporto alla dotazione oraria

globale assegnata dall'Amministrazione. — abrogato l'articolo 121 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

21. 44.

Aprèa, Frattini, Vito, Aracu, Michelini, Palumbo, Cavanna Scirea, Rossetto, Bonaiuti, Melograni, Romani, Gazzarra.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto.

21. 82.

Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero, Rizzi.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: del sistema nazionale di istruzione con le seguenti: del servizio formativo pubblico integrato.

21. 83.

Giovanardi, Scoca.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere la parola: nazionale.

21. 45.

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: nel rispetto.

21. 84.

Aprèa, Frattini.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: nella scelta libera con le seguenti: nella opzione discrezionale.

21. 85.

Giovanardi, Scoca.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire la parola: opzionali con la seguente: specifici.

21. 86.

Giovanardi, Scoca.

Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole da: il monte annuale orario alla fine del comma con le seguenti: sia il monte ore annuale previsto in ciascun piano di studi e per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali in ogni indirizzo, sia l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e di valutazione della produttività scolastica sulla base degli obiettivi prefissati.

21. 87.

Giovanardi, Scoca.

Al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: monte annuale orario aggiungere le seguenti: minimo e massimo.

21. 46.

Aprèa, Frattini, Vito, Aracu, Michelini, Palumbo, Cavanna Scirea, Rossetto, Bonaiuti, Melograni, Romani, Gazzara.

Al comma 9, terzo periodo, sostituire la parola: curriculum con la seguente: curriculum.

21. 101.

Commissione.

Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: fondamentali di con le seguenti: obbligatorie per.

21. 47.

Aprèa, Frattini, Vito, Aracu, Michelini, Palumbo, Cavanna Scirea, Rossetto, Bonaiuti, Melograni, Romani, Gazzara.

Al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: indirizzo di studi aggiungere le seguenti gli obiettivi e gli standard minimi, definiti su base nazionale da raggiungere in ciascuna disciplina.

21. 48.

Aprèa, Frattini, Vito, Aracu, Michelini, Palumbo, Cavanna Scirea, Rossetto, Bonaiuti, Melograni, Romani, Gazzara.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Presso ogni unità scolastica è istituito un nucleo interno per l'autovalutazione del funzionamento della scuola e dell'azione educativa e didattica anche in vista del collegamento con il servizio nazionale di verifica e di valutazione. Per l'espletamento delle attività, sia del nucleo interno di autovalutazione, sia del servizio nazionale di verifica e valutazione, sono utilizzati anche gli ispettori tecnici con compiti di promozione, di indirizzo, di assistenza e di raccordo tra i diversi soggetti interessati nelle operazioni.

21. 88.

Giovanardi, Scoca.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-bis. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 è istituito il Servizio nazionale di verifica e valutazione del sistema scolastico, cui sono attribuiti i compiti:

a) di verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi, nonché la rispondenza dei piani di studio e dei programmi delle singole istituzioni scolastiche alla Carta dei servizi scolastici;

b) di valutare l'efficacia dei programmi di prevenzione della dispersione scolastica e di recupero degli svantaggiati, nonché l'efficacia degli interventi di orientamento e valorizzazione delle capacità degli studenti;

c) di sottoporre a verifica la rispondenza dei piani di studio e dei programmi scolastici alle trasformazioni sociali, culturali, scientifiche e produttive, fornendo dati comparativi con gli altri sistemi scolastici europei.

9-ter. Il Servizio si articola a livello nazionale e periferico e si avvale degli strumenti del sistema informatico del Ministero della pubblica istruzione.

21. 89.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: le province, i comuni.

21. 49.

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

Al comma 10, sopprimere il terzo periodo.

21. 50.

Aprèa, Frattini, Vito, Aracu, Michelini, Palumbo, Cavanna Scirea, Rossetto, Bonaiuti, Melograni, Romani, Gazzara.

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-bis. Come servizi di sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche sono istituiti, a livello dipartimentale e di reti di scuole, centri per l'aggiornamento, la ricerca e la documentazione. I centri dipartimentali hanno funzioni di coordinamento, di promozione e di supporto tecnico, i centri territoriali su reti di scuole svolgono funzioni operative e di servizio e sono organizzati come laboratori aperti opportunamente attrezzati per la formazione, la ricerca e l'autoaggiornamento degli insegnanti. I centri dipartimentali e i centri territoriali, in particolare, hanno il compito di:

a) assicurare un efficace servizio di informazione e documentazione, anche in rete telematica, sulle esperienze didattico-educative, la letteratura scientifico-pedagogica italiana e straniera;

b) fornire un'assistenza e supporto al servizio di valutazione e alle iniziative delle scuole per le attività di formazione e di aggiornamento;

c) fornire consulenza tecnica per la progettazione e realizzazione di corsi di aggiornamento, di formazione, di conversione rivolti a tutto il personale della scuola, sulla base delle esigenze dei progetti delle istituzioni scolastiche.

10-ter. I centri si avvalgono di personale tecnico e amministrativo delle scuole ove hanno sede, e da personale specializzato, reclutato tramite formazione e selezione, temporaneamente distaccato dall'insegnamento o dalla direzione per un periodo non superiore a cinque anni, non rinnovabili. I centri dipartimentali e territoriali sono diretti da un coordinatore designato dagli stessi operatori. La gestione del personale e l'amministrazione dei centri è di competenza della scuola ove hanno sede. Sono soppressi gli articoli 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

21. 51.

Aprèa, Frattini, Vito, Aracu, Michelini, Palumbo, Cavanna Scirea, Rossetto, Bonaiuti, Melograni, Romani, Gazzara.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Gli organi collegiali della scuola, finalizzati alla partecipazione delle componenti interne ed esterne alla gestione del servizio formativo pubblico integrato, sono innovati con il decreto legislativo di cui al comma 2 del presente articolo, e secondo i presupposti di potestà, responsabilità, flessibilità, efficienza, trasparenza e unitarietà. Le norme riguardano:

a) la natura, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento degli organi collegiali con la previsione di poteri deliberativi per ciascuno, nella sfera di propria pertinenza;

b) l'equilibrio tra le presenze della componente elettiva (docenti, genitori, alunni) ed i membri di diritto;

c) la semplificazione e la eventuale soppressione degli organi collegiali, in vigore, che risultano o ridondanti o ripetitivi;

d) le funzioni e le competenze attribuite ai dirigenti dell'istituzione scolastica, a cui si applicano in quanto compatibili le norme sulla dirigenza delle pubbliche amministrazioni; ai docenti, il cui collegio, presieduto dal capo di istituto, è detentore del dovere della programmazione educativa e didattica, annuale e pluriennale; agli studenti, per il grado della scuola secondaria superiore, la cui corresponsabilizzazione si esplica con particolare riferimento allo statuto nazionale dei loro diritti e dei loro doveri.

Conseguentemente, sopprimere il comma 15.

21. 90.

Giovanardi, Scoca.

Al comma 11, sostituire le parole: Con regolamento, con le seguenti: Con decreto legislativo.

21. 91.

Giovanardi, Scoca.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni con enti privati per sponsorizzare iniziative sportive, di ricerca, di edilizia scolastica al fine dell'azzeramento dei costi o per incentivare la formazione professionale.

21. 52.

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 con le seguenti: dei decreti legislativi di cui ai commi 2, 10-bis e 11.

21. 92.

Giovanardi, Scoca.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: delle predette disposizioni regolamentari con le seguenti: dei predetti decreti legislativi.

21. 93.

Giovanardi, Scoca.

Al comma 13, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e degli enti locali competenti.

21. 53.

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole da: per l'autonoma fino a: bilanci, con le seguenti: per l'allocazione diretta alle scuole dotate di autonomia, di cui al comma 4, delle risorse per la formazione dei bilanci.

21. 54.

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

Sopprimere il comma 15.

***21. 55.**

Aprèa, Frattini, Vito, Aracu, Michelini, Palumbo, Cavanna Scirea, Rossetto, Bonaiuti, Melograni, Romani, Gazzara.

Sopprimere il comma 15.

***21. 94.**

Sbarbati.

Sostituire il comma 15 con il seguente:

15. Contestualmente alla realizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche vengono istituiti gli organi di governo secondo i seguenti criteri:

a) gli organi collegiali sono finalizzati al coinvolgimento delle componenti interne ed esterne all'attività e alla gestione dell'istituzione scolastica. La composizione, l'organizzazione e il funzionamento degli organi collegiali sono ispirati a criteri di autonomia, flessibilità, efficienza, responsabilità, semplificazione delle procedure e trasparenza. Ciascuna istituzione scolastica ha l'obbligo di istituire i seguenti organi:

- 1) consiglio di amministrazione;
- 2) assemblea del corpo docente;
- 3) consigli di classe;

b) il consiglio di amministrazione è l'organo di gestione dell'istituzione scolastica, elabora gli indirizzi generali, predispone e delibera il regolamento, comprese le modalità di elezione degli organi interni, determina i criteri di partecipazione alla vita della scuola, la destinazione delle risorse finanziarie, comprese quelle per l'aggiornamento, le forme di autofinanziamento ed approva il bilancio preventivo e consuntivo. Il consiglio di amministrazione definisce le direttive di massima per la sottoscrizione, da parte del presidente del consiglio stesso, dei contratti decentrati di istituto, nelle materie demandate a tale livello dai contratti collettivi nazionali di lavoro per le categorie di personale che prestano stabilmente servizio nell'istituzione scolastica. Fanno parte di diritto del consiglio di amministrazione il preside o il direttore didattico, che lo presiede, e il responsabile amministrativo, che esercita anche la funzione di verbalizzatore. Il regolamento di cui al primo periodo, deliberato dal consiglio di amministra-

zione nell'ultima seduta antecedente l'insediamento del nuovo organo di gestione, stabilisce la composizione del consiglio stesso, di cui fanno parte comunque i rappresentanti delle componenti interne della scuola, dei genitori e, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, degli studenti. Il regolamento di cui al primo periodo stabilisce, altresì, ulteriori forme di partecipazione dei genitori e degli studenti, anche attraverso la costituzione di commissioni, di comitati o di consigli. Il regolamento di cui al primo periodo stabilisce l'organigramma dell'istituzione scolastica e le modalità di designazione dei responsabili delle attività, dei servizi e dei progetti, compreso il docente con funzioni di vicario del preside o del direttore didattico. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza. In sede di prima applicazione della presente legge, il regolamento di cui al primo periodo è deliberato dal consiglio di circolo o di istituto uscente; decorsi sei mesi dal suo insediamento, il consiglio di amministrazione può adottare modifiche ed integrazioni al regolamento deliberato ai sensi del presente comma;

c) l'assemblea del corpo docente, presieduta dal capo di istituto, è responsabile della programmazione didattica ed educativa annuale e pluriennale dell'istituto, sulla base degli indirizzi generali del consiglio di amministrazione, di cui alla lettera a), primo periodo. L'assemblea adotta, anche attraverso articolazioni funzionali, le forme organizzative più idonee allo svolgimento dei propri compiti e assume apposite deliberazioni che assicurano il raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi;

d) il consiglio di classe, di intersezione nelle scuole materne o di interclasse nelle scuole elementari, è composto dal capo d'istituto, che lo presiede, dagli insegnanti della classe, dai genitori e, nella scuola secondaria di secondo grado, anche

dagli studenti. Il consiglio ha il compito di discutere, al proprio interno, l'andamento didattico ed educativo, di formulare proposte e pareri all'assemblea del corpo docente e al consiglio di amministrazione, nonché di organizzare l'attività didattica della classe o di gruppi di alunni. I docenti del consiglio di classe sono responsabili della programmazione didattica ed educativa della classe. In sede di scrutinio, il consiglio di classe, con la sola presenza dei docenti e del capo d'istituto, valuta periodicamente il profitto degli alunni. La partecipazione dei genitori e degli studenti, l'eventuale articolazione e le modalità di funzionamento, del consiglio di classe sono stabiliti dal regolamento di cui alla lettera a), primo periodo;

e) con il regolamento di cui alla lettera a), primo periodo, ciascuna istituzione scolastica istituisce un nucleo interno per l'autovalutazione del funzionamento della scuola e dell'attività educativa e didattica, anche in funzione del collegamento con il servizio nazionale di valutazione. — costituito, altresì, un nucleo con compiti di valutazione del personale secondo le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale del comparto;

f) entro il 30 settembre 1998 sono soppressi il comitato di valutazione del servizio, il consiglio scolastico distrettuale, il consiglio scolastico provinciale ed il consiglio nazionale della pubblica istruzione. Entro la stessa data sono istituiti i nuovi organi collegiali previsti dalla presente legge;

g) il Ministro della pubblica istruzione, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

1) stabilisce le modalità di istituzione dei nuovi organi collegiali previsti dalla presente legge;

2) può istituire commissioni consultive non permanenti nell'ambito dell'amministrazione centrale e periferica, rap-

presentative delle istituzioni scolastiche, delle associazioni professionali, degli enti e delle istituzioni, per il coordinamento delle iniziative a livello territoriale e nazionale. Tali commissioni non possono avere compiti diretti o indiretti di gestione del personale né interferire con le attribuzioni e gli ambiti di autonoma responsabilità dei dirigenti, come definiti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

3) provvede periodicamente alla riduzione, semplificazione ed innovazione delle procedure relative all'amministrazione e alla gestione delle istituzioni scolastiche e del relativo personale, quando non compreso nei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola;

4) provvede, entro i termini previsti dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad abrogare le norme relative al rapporto di lavoro del personale del comparto della scuola non comprese nei contratti collettivi nazionali di lavoro del medesimo comparto;

h) alla data di entrata in vigore del regolamento di cui alla lettera g), numero 1), sono abrogate tutte le norme incompatibili con la nuova disciplina sugli organi collegiali stabilita dalla presente legge ed, in particolare, sono abrogati gli articoli da 5 a 25 e da 30 a 50 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono, altresì, abrogate le norme disapplicate dall'articolo 82 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995. In relazione a quanto stabilito dalla lettera f), sono abrogati gli articoli 396, da 407 a 418, 429, 477, da 492 a 506 del testo unico appro-

vato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

21. 56.

Aprèa, Frattini, Vito, Aracu, Michelini, Palumbo, Cavanna Scirea, Rosetto, Bonaiuti, Melograni, Romani, Gazzara.

Sostituire il comma 15 con il seguente:

15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti (e delle minoranze linguistiche riconosciute) nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;

b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera o);

c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera f);

d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera h);

e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.

21. 95.

Vogolino, Di Bisceglie.

Al comma 15, all'alinea, dopo le parole: il Governo è delegato ad emanare, aggiungere le seguenti: previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

21. 96.

Giovanardi, Scoca.

Al comma 15, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: degli enti locali, il cui parere sarà considerato vincolante.

21. 57.

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

Al comma 16, all'alinea, primo periodo, sostituire le parole da: ai capi di istituto, fino alla fine del periodo con le seguenti: a decorrere dall'anno scolastico 1998-1999, ai capi di istituto delle scuole statali di ogni ordine e grado, dotate di autonomia e di personalità giuridica, secondo quanto previsto al comma 4, con contratto a tempo indeterminato, è conferita la qualifica di « dirigente scolastico ».

21. 58.

Sbarbati.

Al comma 16, all'alinea, sopprimere le parole: della personalità giuridica e.

21. 59.

Garra.

Al comma 16, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) l'affidamento delle funzioni organizzative, di coordinamento, di progettazione, di verifica dell'innovazione e quant'altro sia ritenuto necessario alla realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 8 e 9, attraverso le quali i collegi dei docenti articolano la loro attività. Tali funzioni sono attribuite dai collegi ai docenti sulla base di comprovate competenze culturali e professionali. La collocazione retributiva

e di carriera di tali figure professionali è regolamentata dai contratti collettivi nazionali.

21. 60.

Sbarbati, Cento, Mancina.

Al comma 16, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) L'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto con incarico a tempo determinato, attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentano un apposito corso-concorso per la formazione e il reclutamento.

21. 97.

Sbarbati.

Al comma 16, lettera d), dopo le parole: in servizio aggiungere le seguenti: quali incaricati di presidenza

21. 61.

Napoli, Malgieri, Migliori, Menia.

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Ai fini di una migliore razionalizzazione e gestione del personale, tenuto conto della dimensione quantitativa e della specificità delle varie figure professionali, il comparto scuola, così come definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1993 n. 593, è distinto in conseguenza di tre distinte separate aree di contrattazione: area dei dirigenti scolastici, area del personale docente, area del personale ATA. La definizione della retribuzione di tutto il personale è rinviata al contratto collettivo nazionale di lavoro. Con apposito regolamento ministeriale, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro,

adotta per i dirigenti scolastici disposizioni in materia di reclutamento con connessa formazione preliminare e tirocinio di aggiornamento, di valutazione della prestazione professionale, di mobilità. A decorrere dall'anno scolastico 1998/1999 sono soppressi gli incarichi di presidenza nelle scuole statali di ogni ordine e grado.

21. 98.

Sbarbati, Cento, Mancina.

Al comma 18, sostituire le parole: del regolamento con le seguenti: del decreto legislativo.

21. 99.

Giovanardi, Scoca.

Al comma 18, dopo le parole: enti locali aggiungere le seguenti: il cui ruolo è da considerare di primaria importanza.

21. 62.

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. Le disposizioni di cui al Capo III della presente legge e dei relativi decreti legislativi, si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

2. Le disposizioni di cui al Capo IV si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze previste in materia scolastica e di pubblica istruzione dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione, ove intervenute.

21. 01.

Garra.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni contenute nel Capo III della presente legge, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico.

21. 02.

Frattini.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi generali di riforma economico-sociale. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano ad esse i rispettivi ordinamenti.

21. 04.

Frattini.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. I principi indicati nella presente legge valgono come norme di riforma che vincolano la potestà legislativa delle regioni a Statuto Speciale e delle province di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti e relative forme di attuazione.

21. 05.

Migliori, Menia, Armaroli.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

21. 06.

Boato, Paissan.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. Le partecipazioni azionarie o le attività, i beni, i patrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende termali, già appartenenti al soppresso ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) e del centro ittico tarantino-campano spa sono trasferiti a titolo gratuito alle regioni e province autonome nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali in base ai piani di rilancio di cui al seguente comma.

2. Ai fini del trasferimento di cui al comma primo la regione o la provincia autonoma, entro 90 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al ministro del tesoro un piano di rilancio delle terme, nel quale sono indicati gli interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione con impegno dell'ente interessato al risanamento delle passività dei bilanci delle società termali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

3. Le Regioni e province autonome possono cedere, in tutto o in parte, le partecipazioni nonché le novità, beni e patrimoni trasferiti ad uno o più comuni.

4. Nel caso in cui le regioni o le province autonome territorialmente interessate non presentino alcun progetto entro il termine indicato al secondo comma, il ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità dello Stato, determina i criteri per le cessioni, volti a

favorire la valorizzazione delle finalità istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonché per gli interessi turistici.

21. 07.

La Commissione.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

21-bis. 1. Sono trasferiti alle regioni le funzioni amministrative dello Stato in materia di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative. Di conseguenza le partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende termali, già inquadrati nel soppresso ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) e del centro ittico tarantino-campano spa sono trasferiti a titolo gratuito alle regioni e province autonome nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali in base ai piani di rilancio di cui al seguente comma.

2. Ai fini del trasferimento di cui al comma primo la regione o la provincia autonoma, entro 90 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al ministro del tesoro un piano di rilancio delle terme, nel quale sono indicati gli interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione con impegno dell'ente interessato al risanamento delle passività dei bilanci delle società termali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il trasferimento di cui al primo comma avrà luogo entro 60 giorni dalla presentazione del piano.

3. Le regioni e le province autonome possono cedere, in tutto o in parte, le partecipazioni nonché le attività, beni e patrimoni trasferiti ad uno o più comuni. Possono altresì prevedere forme di gestione attraverso società a capitale misto pubblico-privato o attraverso affidamento a privati.

4. Nel caso in cui le regioni o le province autonome territorialmente interessate non presentino alcun progetto

entro il termine indicato al secondo comma, il ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità dello Stato, determina i criteri per le cessioni, volti a favorire la valorizzazione delle finalità istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonché per gli interessi turistici.

21. 07 (nuova formulazione).

La Commissione.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

rilevato come le modifiche apportate al disegno di legge n. 2699 definiscano con chiarezza il rapporto fra questa riforma e le regioni a statuto speciale e le province autonome;

segnalato che resta naturalmente inteso che ogni elemento migliorativo e innovatore nell'ordinamento regionale e degli enti locali e nei rapporti con lo Stato non già previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione deve essere trasferito o delegato anche alle autonomie differenziate con le procedure dei rispettivi statuti,

impegna il Governo

ad operare con rapidità in questo senso attraverso il lavoro delle commissioni paritetiche e lo strumento delle norme di attuazione nel rispetto dei particolari ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, con una evidente attenzione alla tutela delle minoranze linguistiche.

9/2699/1.

« Zeller, Caveri, Brugger, Widmann, Detomas, Olivieri ».

La Camera,

rilevato come si manifesti ripetutamente in questi anni la volontà del Parlamento, in attesa delle grandi riforme, di una valorizzazione del regionalismo e del decentramento dei servizi statali;

osservato come, per contro, sempre di più le concessionarie di servizi pubblici — quali Telecom ed ENEL — scelgano modelli organizzativi su base macroregionale in nome della privatizzazione e dell'efficientismo, ed analoghe iniziative sembrano profilarsi per la Rai e per l'INPS;

ricordato come le scelte di strutture macroregionali violino numerosi principi costituzionali e contraddicano la legislazione parlamentare in tema di regionalismo e di decentramento approvata in passato e ora all'esame della Camera,

impegna il Governo

a rivolgere un richiamo formale e a domandare precise garanzie alle concessionarie dei servizi pubblici per contrastare la logica macroregionale ed anzi garantire — semmai con obblighi convenzionali — il rispetto di una strutturazione su base regionale;

a considerare in tal senso anche il ruolo delle autonomie speciali e la tutela delle minoranze linguistiche.

9/2699/2.

« Caveri, Olivieri, Detomas ».

La Camera,

premesso che il ruolo istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri è diverso, per la natura stessa delle funzioni di supporto all'attività di coordinamento dell'attività del Governo, da quello dei ministeri;

considerato che, tuttavia, il trattamento giuridico ed economico è regolato, nel comparto ministeri, in modo da non consentire la valorizzazione delle specificità professionali del personale della Pre-

sidenza del Consiglio dei ministri, anche in rapporto alla particolare flessibilità e onerosità dell'impegno lavorativo richiesto per corrispondere alle esigenze dell'Amministrazione;

considerato che per i professionisti, iscritti ad albi e dipendenti da pubbliche amministrazioni statali, non è riconosciuta una disciplina contrattuale distinta da quella prevista per gli altri dipendenti amministrativi;

ritenuta l'evidente necessità di valorizzare i professionisti dipendenti della pubblica amministrazione assicurando loro uno status autonomo, in modo da avviare, tra l'altro la ricostruzione dei corpi tecnici dello Stato, che per decenni avevano contribuito a diminuire il rischio di disfunzioni e deviazioni anche di stampo illegale;

considerata altresì la necessità di tener conto della figura autonoma dei quadri in una specifica area di contrattazione;

considerato infine che, ferma restando la disciplina privatistica del rapporto, appare necessario un esplicito riconoscimento dell'autonomia del comparto contrattuale per la dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale che riguarda professionalità tipiche nel sistema del pubblico impiego,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle direttive all'A.R.A.N. per i rinnovi contrattuali, disposizioni volte alla istituzione:

1) di un autonomo comparto di contrattazione per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

2) di comparti autonomi di contrattazione, preordinati alla costituzione di ruoli unici professionali per le categorie dei dirigenti e dei dipendenti, laureati e diplomati, iscritti in albi professionali, o che comunque svolgano attività tecnico-scientifiche e di ricerca, prevedendo altresì autonome aree di contrattazione volte alla istituzione di un comparto quadri;

3) di un autonomo comparto di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale.

9/2699/3.

« Frattini ».

La Camera,

considerato che il disegno di legge in esame mira ad una generale attuazione del principio di sussidiarietà, e dei principi generali del buon andamento e dell'efficienza della pubblica Amministrazione;

ritenuto che, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome sia necessario assicurare, oltre che la rapida attuazione dei principi della riforma mediante disposizioni attuative degli statuti di autonomia, l'applicazione dei fondamentali principi di decentramento agli enti locali, di funzionamento dei servizi resi ai cittadini, nonché delle disposizioni del Capo III del provvedimento in esame,

impegna il Governo

ad assicurare che in tutti gli ambiti di governo territoriale autonomo sia attuato il principio della sussidiarietà e del più ampio decentramento verso gli enti locali, in modo da evitare situazioni improprie di centralismo che talora si sono evidenziate con particolare riguardo a regioni a statuto speciale e province autonome;

a procedere, in tempi rapidi, alla attuazione degli statuti di autonomia speciale, in modo da adeguare le prescrizioni ai principi delle riforme della pubblica amministrazione contenuti nel disegno di legge n. 2699.

9/2699/4.

« Rebuffa, Frattini, Mitolo ».

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

atteso che:

il disegno di legge n. 2699, all'articolo 1, comma 3, lettera f), riserva allo Stato la materia dell'immigrazione;

i decreti-legge in tale materia presentati dal Governo dal 1995 al 1996 non sono stati idonei a contenere e quindi eliminare l'ingresso clandestino di cittadini stranieri in Italia;

il Governo, con la legge in materia di salvaguardia degli effetti prodotti dai decreti-legge adottati in materia di politiche dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei paesi non appartenenti all'Unione europea, non ha, di fatto, risolto i problemi dell'immigrazione clandestina;

l'immigrazione clandestina provoca problemi di sicurezza ed ordine pubblico nelle maggiori città del nord del paese, ovvero a livello locale e nazionale,

impegna il Governo

a prevedere nell'ambito della normativa in materia di immigrazione, e prima dell'approvazione della presente legge, che l'ingresso irregolare di cittadini non appartenenti all'Unione europea sia considerato reato.

9/2699/5.

« Stucchi ».

La Camera,

atteso che:

il disegno di legge n. 2699, che mira al trasferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi, all'articolo 1, comma 3, lettera f), riserva allo Stato la materia dell'immigrazione;

i decreti-legge presentati dal Governo in materia dal 1995 al 1996 non sono stati in grado di vietare l'ingresso a cittadini di

paesi stranieri che avessero riportato condanne penali nel proprio paese o in altro Stato;

questa situazione è pregiudizievole per l'ordine e la sicurezza pubblici;

in regioni del paese ed in campi di accoglienza sono presenti persone che hanno subito numerosi arresti e che hanno provocato scontri all'interno degli stessi campi di accoglienza;

personale delle forze dell'ordine, nell'espletamento delle sue funzioni, è stato oggetto di attacchi ed intimidazioni da parte di cittadini stranieri entrati irregolarmente in Italia od ospitati in campi di accoglienza in quanto definitisi profughi;

il Governo, con la legge in materia di salvaguardia degli effetti prodotti dai decreti-legge adottati in materia di politiche dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei paesi non appartenenti all'Unione Europea, non ha, di fatto, risolto i problemi connessi all'ordine e alla sicurezza pubblica,

impegna il Governo

a prevedere nell'ambito della normativa in materia di immigrazione l'inserimento di disposizioni volte a non autorizzare l'ingresso nel paese del cittadino straniero che abbia riportato condanne penali nel proprio o in altro paese per le quali sia stata applicata una pena detentiva superiore a trenta giorni o sia sottoposto a procedimento penale per un reato per il quale sia prevista una pena della stessa entità.

9/2699/6.

« Cavaliere ».

La Camera,

atteso che:

il disegno di legge n. 2699, all'articolo 1, comma 3, lettera f), riserva allo Stato la materia dell'immigrazione;

i decreti-legge in tale materia presentati dal Governo dal 1995 al 1996 non sono stati idonei a contenere e quindi eliminare l'ingresso clandestino di cittadini stranieri in Italia;

molti cittadini entrati illegalmente, ovvero al di fuori di qualsiasi controllo da parte del paese di provenienza ed ospitante, provengono da paesi nei quali gravi malattie quali lebbra e tubercolosi sono diffuse;

molti cittadini del continente africano provengono da aree ad alta mobilità;

in molte aree del paese e nei campi di accoglienza sono state individuate persone affette da malattie gravi e trasmissibili;

personale anche delle forze dell'ordine nell'espletamento delle sue funzioni è stato soggetto a malattie trasmesse da cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea;

il Governo, con la legge in materia di salvaguardia degli effetti prodotti dai decreti-legge adottati in materia di politiche dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei paesi non appartenenti all'Unione europea, non ha di fatto risolto i problemi connessi alla profilassi sanitaria nei suoi termini generali e nelle modalità di attuazione da parte delle strutture competenti ai diversi livelli territoriali,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito della normativa in materia di immigrazione, l'inserimento di disposizioni volte a definire l'insieme dei controlli igienico-sanitari che, in relazione alle diverse aree di provenienza dei cittadini stranieri, quali siano i controlli sanitari da effettuare, al fine di tutelare la salute delle persone, ovvero dei cittadini italiani e dei cittadini di paesi non dell'Unione europea, ovvero che le

condizioni di salute del cittadino straniero non siano pregiudizievoli per la sanità pubblica dei cittadini italiani.

9/2699/7.

« Luciano Dussin ».

La Camera,

atteso che:

il disegno di legge n. 2699, che mira al trasferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi, all'articolo 1, comma 3, lettera f), riserva allo Stato la materia dell'immigrazione;

il Governo, con la legge in materia di salvaguardia degli effetti prodotti dai decreti-legge adottati in materia di politiche dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei paesi non appartenenti all'Unione europea, non ha, di fatto, risolto i problemi connessi all'ordine e alla sicurezza pubblica,

impegna il Governo

a prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'interno di una banca-dati con segnalazione fotodattiloscopica dei cittadini stranieri posti in stato di fermo motivato al fine dell'accertamento di eventuali diverse identificazioni offerte dai cittadini stranieri stessi.

9/2699/8.

« Bianchi Clerici ».

La Camera,

atteso che:

con l'articolato del disegno di legge n. 2699 si vuole conferire e trasferire alle regioni e agli enti locali funzioni e compiti amministrativi;

nella relazione tecnica del provvedimento il Governo dichiara la propria volontà di dare attuazione ad una semplificazione dell'apparato amministrativo

nazionale, procedendo ad un maggiore decentramento della pubblica amministrazione;

il Governo ha più volte dichiarato che questo disegno di legge è un valido strumento per la realizzazione di federalismo nel paese;

quanto affermato dal Governo in termini di decentramento è sancito dalla Costituzione,

impegna il Governo

a prevedere l'attuazione, nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione e della semplificazione amministrativa, il conferimento alle regioni degli strumenti amministrativi e fiscali necessari a garantire l'autonomo esercizio delle competenze ad esse assegnate dall'articolo 117 della Costituzione, nonché delle competenze trasferite alle regioni medesime dal presente disegno di legge anche a seguito di soppressione e o accorpamento delle strutture centrali dello Stato.

9/2699/9.

« Fontanini ».

La Camera,

atteso che:

con l'articolato del disegno di legge n. 2699 si vuole conferire e trasferire alle regioni e agli enti locali funzioni e compiti amministrativi;

nella relazione tecnica del provvedimento il Governo dichiara la propria volontà di dare attuazione ad una semplificazione dell'apparato amministrativo nazionale, procedendo ad un maggiore decentramento della pubblica amministrazione;

il Governo ha più volte dichiarato che questo disegno di legge è un valido strumento per la realizzazione di federalismo nel paese;

quanto affermato dal Governo in termini di decentramento è sancito dalla Costituzione,

impegna il Governo

a prevedere l'attuazione nell'ambito della riforma della pubblica Amministrazione e della semplificazione amministrativa il conferimento alle regioni degli strumenti amministrativi e fiscali necessari a garantire l'autonomo esercizio delle competenze ad esse assegnate dall'articolo 117 della Costituzione, delle competenze trasferite alle regioni medesime dal presente disegno di legge anche a seguito di soppressione e o accorpamento delle strutture centrali dello Stato, nonché prevedere una riduzione del carico fiscale derivante dalle imposte di competenza nazionale in misura pari alla diminuzione della spesa imputabile all'amministrazione conseguente a questo trasferimento di competenze.

9/2699/10.

« Fontan ».

La Camera,

in relazione al riordino e razionalizzazione degli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica, nonché gli organismi operanti nel settore stesso;

considerato che:

lo sviluppo del settore della ricerca scientifica e tecnologica ha un notevole rilievo strategico per il paese e risulta vitale per il rinnovamento e la competitività del nostro sistema produttivo;

in tale settore gli investimenti, nel nostro paese, sono fermi a circa l'1,4 per cento del PIL, che rappresenta meno della metà della media dei paesi più avanzati;

il nostro paese, a fronte di un contributo alla Unione europea del 16 per cento di ciò che essa destina alla ricerca, riceve dalla stessa un contributo che è

pari soltanto all'1,11 per cento ponendosi, con tale quota, tra gli ultimi paesi dell'Unione europea in termini di contributi ricevuti;

esiste un insufficiente collegamento tra mondo della ricerca e sistema produttivo;

si riscontra un'elevata frammentarietà di enti di ricerca, molti dei quali, non disponendo di risorse adeguate, non sono in grado di raggiungere gli obiettivi per essi definiti,

impegna il Governo:

a definire gli obiettivi prioritari delle attività di ricerca strategica di interesse nazionale su cui devono concentrarsi risorse adeguate, per consentire, tra l'altro, un'adeguata partecipazione al cofinanziamento comunitario;

a favorire le attività di trasferimento tecnologico verso le piccole e medie imprese da parte di strutture che sviluppano attività di ricerca, in modo da inserire tecnologie, prodotti e processi innovativi nel sistema produttivo;

a potenziare i finanziamenti per le attività di ricerca, puntando a raggiungere una quota di investimenti prossima a quella dei paesi più avanzati;

a prevedere adeguati finanziamenti ed incentivi per consentire un qualificato e tempestivo accesso ai programmi comunitari di ricerca ed innovazione tecnologica, sia da parte degli organismi di ricerca, sia da parte delle PIM;

a promuovere un maggior collegamento tra le università, gli enti di ricerca ed il mondo delle imprese;

a valorizzare la specificità degli enti di ricerca, identificando chiaramente ruoli, programmi ed obiettivi sulla base di esperienze già acquisite.

9/2699/11.

« Napoli, Migliori, Menia, Malgieri ».

La Camera,

preso atto che l'accesso al mondo del lavoro ed alle università, ove sia stato stabilito il numero chiuso, è quasi sempre condizionato al superamento di prove basate su test psico-attitudinali e culturali;

considerato che la selezione del personale è un problema fondamentale per ogni organizzazione pubblica e/o privata: pertanto si tende ad utilizzare, a tal fine, formulari/test che, sulla base delle risposte, individuano coloro che, tra tutti i candidati, posseggono le caratteristiche psicofisiche, intellettuali, attitudinali e caratterologiche ritenute necessarie per poi occupare una determinata posizione lavorativa;

tenuto conto che durante i corsi di studio nelle scuole medie inferiori e/o superiori tali metodologie non vengono né illustrate né utilizzate come, invece, accade in quasi tutti i paesi europei ed extraeuropei e che coloro i quali intendono partecipare a qualsiasi tipo di concorso (dalla ammissione a specifici corsi di studio, all'accesso a carriere nell'amministrazione statale sia civile che militare, ed alle selezioni per l'ottenimento di un posto di lavoro presso enti pubblici e/o privati) sono spesso costretti a rivolgersi a scuole private specifiche che impartiscono, con notevoli spese per chi si iscrive, corsi preparatori all'uso dei test,

impegna il Governo

ad assumere, quanto prima, le opportune iniziative per correggere la suddetta inadeguata situazione e far sì che anche nelle scuole italiane (almeno negli ultimi tre anni della scuola media superiore) si renda effettivo l'inserimento di tale metodologia didattica, istituendo, ad esempio, appositi corsi, eventualmente anche facoltativi, che consentano ai giovani di acquisire le conoscenze necessarie per affrontare al meglio il sistema della selezione basata su test culturali e/o psico-attitudinali, ponendoli, così, nella condizione di porre a profitto le conoscenze acquisite

durante i corsi di studio menzionati, al fine anche di adeguarsi ai modelli stranieri.

9/2699/12.

« Melograni, Aprea ».

La Camera,

premesso che nel sistema scolastico, disciplinato dal regime privatistico, il riconoscimento della figura dei dirigenti scolastici non ha corrisposto alla previsione di un comparto contrattuale autonomo e separato;

considerato che il comma 16 dell'articolo 21 del provvedimento valorizza le nuove figure professionali del personale docente;

ritenuta la necessità che l'ARAN possa definire tale comparto sulla base di opportune direttive del Governo,

impegna il Governo

ad adottare direttive dell'ARAN idonee alla costituzione di apposite, autonome e separate aree di contrattazione per la dirigenza e la docenza scolastica.

9/2699/13.

« Aprea ».

La Camera,

premesso che annualmente l'amministrazione scolastica fa ricorso a presidi incaricati per la gestione di sedi scolastiche sprovviste di titolari,

impegna il Governo

in sede di corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al comma 16 dell'articolo 21 ad attribuire particolare valore e priorità all'esperienza professionale maturata dai suddetti presidi incaricati in relazione alla durata dell'incarico nelle scuole.

9/2699/14.

« Michelini, Aprea ».

La Camera,

considerato che al comma 2 dell'articolo 21 è prevista l'armonizzazione dei regolamenti concernenti l'autonomia scolastica con le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,

impegna il Governo

in fase di armonizzazione delle norme a non ridurre gli spazi di autonoma determinazione attribuiti alle scuole legalmente riconosciute, pareggiate o parificate, ma, al contrario, a valorizzarne il ruolo e la funzione all'interno del sistema pubblico.

9/2699/15.

« Gazzara, Aprea ».

La Camera,

considerato che i beni culturali e il patrimonio storico-artistico costituiscono una risorsa inestimabile per il paese;

considerato altresì che la tutela, la gestione e la fruizione di essi debbono rispondere a nuovi criteri di valorizzazione e creazione di ricchezza;

valutata l'esigenza di una nuova normativa in grado di corrispondervi,

impegna il Governo

a presentare un disegno di legge di riordino complessivo secondo indirizzi di federalismo cooperativo coerentemente con la delega avuta per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali;

ad esercitare i compiti di tutela dei beni culturali e del patrimonio storico-artistico ricercando l'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

9/2699/16.

« Di Bisceglie, Frattini, Crema, Sabattini, Manzini, Bracco, Soda, Cherchi, Angelini, Alessandro Rubino, Corsini, Lorenzetti ».

La Camera,

impegna il Governo

a far sì che, in sede di redazione dei programmi scolastici, sul monte ore complessivo per l'insegnamento una congrua quota sia riservata ad insegnamenti opzionali, deliberati localmente nell'esercizio della autonomia didattica.

9/2699/17.

« Garra, Frau ».

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

impegna il Governo

a coordinare i criteri di monitoraggio dei dati di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 17 del disegno di legge n. 2699.

9/2699/18.

« Serra, Garra ».

La Camera,

rilevato che:

l'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 18 giugno 1996, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1996, n. 462, ha impegnato il legislatore a dare una maggiore efficacia all'azione di controllo nel settore agro-alimentare, stabilendo che l'ispettorato centrale repressione frodi ed il nucleo antisofisticazione dei carabinieri operano in concorso con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della Guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri;

in tal modo l'azione di repressione delle frodi trae positivi vantaggi derivanti dall'interconnessione delle azioni poste in essere, in quanto, pur operando nell'ambito delle rispettive competenze legislative, tutti gli organismi di controllo sono accomunati nella protezione dell'interesse

pubblico indirizzato alla protezione della salute dei cittadini, alla tutela dei consumatori e degli operatori onesti nonché alla tutela della legislazione nazionale e comunitaria sugli aiuti disposti al settore agro-alimentare;

il sistema dei controlli così definito, nell'ordinamento giuridico vigente, che contempla nelle materie suindicate competenze statali, competenze regionali, competenze di enti e di associazioni di categoria, a tal fine autorizzati, presuppone che, al fine di poter conseguire livelli ottimali di efficienza, esso sia strutturato in un organismo unitario che eviti le duplicazioni e le interferenze reciproche nel corso dei controlli nei settori di competenza, anche al fine di ridurre i costi e gli sprechi e di razionalizzare i controlli sul territorio al fine di contenere le spese,

impegna il Governo

nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), a perseguire l'obiettivo di ridefinire il riordino, la fusione e la soppressione di organismi appartenenti a ministeri, enti, associazioni ed agenzie, a tal fine creati, che sovrintendono al controllo di pertinenza non sanitaria del settore agro-alimentare, alla repressione delle frodi nazionali e comunitarie, nonché alla difesa del consumatore, individuando un organismo unitario di decisione, indirizzo e controllo, al fine di evitare la sovrapposizione di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando l'amministrazione, gli enti, le agenzie e gli organismi operanti nel settore, secondo criteri di programmazione e di valutazione, sia temporali che territoriali, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 12 del provvedimento in esame, e favorendo la mobilità del personale.

9/2699/19.

« Bielli, Altea ».

La Camera,

rilevato che:

il disegno di legge di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, prevede il decentramento di molte funzioni finora attribuite all'amministrazione centrale dello Stato ed una riorganizzazione profonda di molte amministrazioni a carattere nazionale;

di conseguenza tale disegno di riforma complessiva della pubblica amministrazione comporta lo snellimento delle amministrazioni centrali e nazionali e il necessario riequilibrio degli organici a favore degli enti territoriali, utilizzando lo strumento della mobilità e creando non pochi problemi pratici per i dipendenti pubblici coinvolti;

in parallelo a tale processo di forte decentramento si deve modernizzare la macchina burocratica costruendo, tra l'altro, la rete informatica unitaria della pubblica amministrazione in connessione con la cablatura in fibre ottiche del paese;

una parziale alternativa ai processi di mobilità territoriale può essere rappresentata dalla possibilità di utilizzare per alcune funzioni e mansioni il telelavoro, abbinandolo a nuovi e più moderni criteri di valutazione delle stesse prestazioni lavorative dei pubblici dipendenti,

impegna il Governo

ad esplorare, in un confronto con le singole pubbliche amministrazioni interessate ai processi di mobilità e con le organizzazioni sindacali, la possibilità di utilizzare le modalità del telelavoro, istituendo centri appositi, come alternativa alla mobilità almeno per una parte dei dipendenti pubblici destinati ad essere trasferiti in sedi site in territori diversi da quello di residenza, ed utilizzando eventualmente tali centri di telelavoro anche come centri di formazione, ricerca, incu-

bazione di aziende, assistenza per l'elaborazione di programmi per l'Unione europea e di *business plan* per le imprese al fine di diffondere le conoscenze e promuovere iniziative inerenti la società dell'informazione.

9/2699/20.

« Nappi, Guerra, Bielli, Sciacca ».

La Camera,

considerato che il Parlamento, con la legge 17 gennaio 1997, n. 4, di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, ha ritenuto, al comma 1-ter dell'articolo 2, di fare obbligo al Governo di attenersi, nell'esercizio della potestà regolamentare ivi prevista, ai principi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dei provvedimenti ad esso conseguenti;

tenuto anche conto che tali principi sono alla base della riforma del servizio sanitario nazionale ormai in fase avanzata di realizzazione e che pertanto la piena applicazione del decreto legislativo n. 502 appare fondamentale per conseguire gli obiettivi di risanamento del sistema sanitario;

preso peraltro atto che, a seguito del parere espresso dalla XII Commissione Affari sociali della Camera, nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2699, il Governo ha concordato su un emendamento che recepiva il contenuto di tale parere in ordine alla necessità di modificare il comma 4, lettera *d*), dell'articolo 11, facendo salvo, per la dirigenza del ruolo sanitario, quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992;

al fine di realizzare compiutamente i principi e gli obiettivi della riforma del sistema sanitario di cui al citato decreto legislativo n. 502 e della riforma della pubblica amministrazione, in base ai contenuti del disegno di legge n. 2699,

impegna il Governo

ad adottare una specifica direttiva che impegni l'ARAN a prevedere un distinto comparto di contrattazione per la dirigenza medica e sanitaria del servizio sanitario nazionale, al fine di garantire che la completa integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato, prevista dall'articolo 11, comma 4, lettera *a*), del disegno di legge n. 2699, avvenga nel pieno riconoscimento delle peculiarità e specificità dei diversi settori, con particolare riferimento a quello del servizio sanitario nazionale.

9/2699/21.

« Fioroni, Signorino, Cananzi, Baiamonte, Battaglia, Mangiacavallo, Lumia, Lucchese ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2699;

considerato che l'articolo 20 di tale disegno di legge detta norme per lo snellimento e la semplificazione dei procedimenti amministrativi,

impegna il Governo

a provvedere allo snellimento delle procedure per la concessione dei permessi e delle autorizzazioni a soggetti affetti da malattie croniche e invalidanti, da rilasciare da parte delle competenti aziende sanitarie locali, prevedendo, altresì, che le indagini sanitarie necessarie per il rilascio dei citati permessi ed autorizzazioni siano a completo carico del servizio sanitario nazionale;

a provvedere allo snellimento delle procedure amministrative per la certificazione dell'idoneità sanitaria all'esercizio delle attività lavorative, stabilendo che tali

certificazioni abbiano durata almeno pari ad un anno.

9/2699/22.

« Lumia, Folena, Giacalone, Fioroni, Mangiacavallo, Borrometi ».

La Camera,

preso atto del contenuto dell'articolo 21 del disegno di legge n. 2699;

considerato che il comma 3 stabilisce il principio dei requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle singole istituzioni e disciplina alcuni criteri per le eventuali deroghe;

considerato che il comma 5 detta l'assegnazione ordinaria e perequativa alle istituzioni scolastiche,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché sia tenuto nella massima considerazione il parere degli enti locali competenti durante il processo di individuazione dei requisiti dimensionali ottimali e delle eventuali deroghe, in ogni singola realtà;

a far sì che l'assegnazione perequativa venga comunque attribuita seguendo il criterio di premiare gli istituti che dimostreranno maggiore capacità di organizzazione della didattica ai fini della realizzazione della flessibilità, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico.

9/2699/23.

« Santandrea, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Rizzi, Stucchi ».

La Camera,

preso atto del contenuto dell'articolo 21 del disegno di legge n. 2699;

considerato che la libertà di scelta della formazione educativa e culturale dei propri figli rientra tra i diritti fondamentali dell'uomo,

impegna il Governo

a predisporre tutti gli atti necessari affinché sia realizzata concretamente la libertà di scelta tra scuole statali e non statali.

9/2699/24.

« Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Rizzi, Stucchi ».

La Camera,

considerata l'opportunità di adottare il criterio del miglior rapporto costi-benefici anche al fine della distribuzione delle funzioni fra le amministrazioni dello Stato e tra esse e le autonomie territoriali;

considerata inoltre l'esigenza di adottare metodi aggiornati di istruttoria legislativa presso tutti gli organi della pubblica amministrazione impegnati nella formazione dei progetti di legge e nella attività di supporto del ruolo del Governo nel procedimento legislativo in Parlamento;

impegna il Governo

a prevedere presso le amministrazioni pubbliche, nell'ambito della loro complessiva riorganizzazione, la sistematica adozione di tecniche per la valutazione delle politiche pubbliche esercitate dalle medesime amministrazioni, secondo il criterio dell'economicità e del rapporto costi-benefici, sia nel momento della loro impostazione sia per la verifica dei risultati.

9/2699/25.

« Di Rosa, Cherchi, Villetti, Boccia, Scalia, Solaroli ».

La Camera,

considerato che:

le manifestazioni studentesche dello scorso autunno hanno posto all'attenzione del Governo il pericolo insito nel progetto relativo all'autonomia scolastica e cioè la creazione di scuole differenziate nella qualità dell'insegnamento e dei servizi secondo il censo di coloro che vi si iscrivono;

pur salutando con favore il rilancio del processo di responsabilizzazione della scuola italiana, non può non osservarsi come una tassazione scolastica da versare direttamente all'istituzione e basata sul reddito di ciasun iscritto tenderà a produrre, senza rigorosi correttivi, una crescente separazione della scuola per classi sociali;

il disegno di legge al nostro esame, al comma 5 dell'articolo 21 nulla dispone in merito alle assegnazioni facenti parte della dotazione finanziaria minima di ogni istituzione scolastica se non la loro utilizzazione prioritaria allo svolgimento delle attività di istruzione;

impegna il Governo

a destinare i fondi stanziati per il fondo perequativo previsto dal medesimo comma 5 dell'articolo 21 alla piena attuazione del principio delle pari opportunità scolastiche tra tutti gli studenti della Repubblica.

9/2699/26.

« Piscitello, Danieli, Scozzari ».

La Camera,

con riferimento al disegno di legge n. 2699 (disegno di legge Bassanini) sulla riforma della pubblica amministrazione, la semplificazione amministrativa,

considerato che con l'articolo 9 del predetto disegno di legge è prevista, tra l'altro, l'emanazione - entro il 31 dicembre 1997 - di ulteriori disposizioni inte-

grative e correttive del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

tenuto conto che tra i principi e criteri direttivi già stabiliti, mentre risultano recepiti quelli relativi alla disciplina dei dirigenti e dei dipendenti che svolgono qualificate attività professionali, nulla è previsto per la sistemazione definitiva e necessaria dello stato giuridico del personale di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo n. 29 del 1993 (ispettori generali e direttori di divisione del soprappreso ruolo ad esaurimento delle amministrazioni dello Stato di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, nonché degli enti pubblici non economici ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 88 del 1989);

ritenuto che appare improcrastinabile regolamentare globalmente lo stato giuridico di tutte le più alte professionalità, compresi i dipendenti appartenenti alle predette categorie di personale che, nell'architettura della pubblica amministrazione, svolgono funzioni proprie del ruolo dirigenziale;

impegna il Governo

a prevedere, nell'esercizio della delega, il riesame dello stato giuridico dei funzionari di cui all'articolo 25, comma 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, ferma restando la disciplina del trattamento economico prevista dalla contrattazione collettiva.

9/2699/27.

« Duilio ».

La Camera,

premesso che da vari anni nelle sedi scolastiche non provviste di capi d'istituto titolari, vengono utilizzati capi d'istituto incaricati, che hanno consentito il normale, regolare funzionamento del servizio scolastico;

impegna il Governo

ad attribuire la dirigenza ai capi d'istituto con incarico a tempo determinato, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, attualmente in servizio, che frequentino apposito corso-concorso per il reclutamento e la formazione.

9/2699/28.

« Borrometi, Voglino, Pistelli, Angelici, Carotti, Cambursano, Boccia, Abbate, Tuccillo, Merlo, Castellani, Casinelli, Albanese, Piccolo ».

La Camera,

rilevato che nell'ambito delle misure di razionalizzazione del pubblico impiego, può trovare migliore assetto lo status normativo dei legali degli enti pubblici;

che l'articolo 72 del decreto-legge n. 29 del 1993 demandava ad un'organica legge di settore la disciplina relativa all'inquadramento dei professionisti nell'ambito degli enti pubblici e che la norma è rimasta inattuata determinando così una lacuna che incide sul piano della contrattazione collettiva;

che detta contrattazione si è avvalsa di parametri generali (dirigenti o funzionari) per definire una categoria professionale ontologicamente diversa da quella dei dipendenti pubblici;

che il potenziamento delle avvocature pubbliche consente un apporto qualificato alla cura concreta degli interessi pubblici;

che detto apporto è reso ancor più essenziale dall'aumento dei compiti affidati alle regioni ed agli enti locali in attuazione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2699 sicché è opportuno che gli enti pubblici si dotino di uffici legali i cui componenti assicurino professionalità evitando ogni ricorso a costose consulenze e prestazioni esterne;

impegna il Governo

ad adottare nell'ambito delle direttive di propria competenza la istituzione di un comparto autonomo di contrattazione per i legali degli enti pubblici;

lo impegna altresì, nel rispetto dei principi già delineati nel decreto-legge n. 29 del 1993 e dei relativi regolamenti di attuazione, a garantire la massima professionalità ed esperienza e, a tal fine, a prevedere, nella autonomia degli ordinamenti dei singoli enti, margini di piena autodeterminazione gestionale in capo ai singoli legali degli enti pubblici, al fine del perseguimento degli obiettivi di efficienza e buon andamento dei livelli professionali cui è demandata la rappresentanza e difesa in giudizio degli enti pubblici, con autonomia decisionale rispondendone direttamente agli organi di rappresentanza degli enti medesimi.

9/2699/29.

« Siniscalchi, Parrelli, Olivieri, Massa, Corsini, Folena, Carotti ».

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

considerato che nel 1973 a Monaco è stata sottoscritta la Convenzione sul brevetto europeo allo scopo di semplificare le procedure necessarie al rilascio del brevetto in una pluralità di Stati e che la Convenzione, cui hanno aderito la maggior parte degli Stati della Comunità e alcuni paesi dell'Europa occidentale, è stata ratificata e resa esecutiva in Italia con la l. n. 260/78;

tenuto conto che la Convenzione ha dato vita ad una procedura di brevettazione delle invenzioni in qualche modo alternativa a quella prevista dalle legislazioni nazionali, ma che tuttavia si intrecciava con esse;

considerato che con la l. 26 luglio 1993, n. 302, è stata autorizzata la ratifica in Italia dell'Accordo sul brevetto comu-

nitario sottoscritto a Lussemburgo nel 1975, che ha comportato una parziale modifica della Convenzione del 1973;

tenuto conto che con l'Accordo si dispone il rilascio di un unico titolo brevettuale valevole ed avente effetto senza distinzione in tutti i paesi dell'Unione europea, allo scopo di rendere omogenea la protezione delle invenzioni brevettate, anche se il brevetto comunitario costituisce un ordinamento del tutto autonomo rispetto alle legislazioni nazionali;

considerato che con la legge 29 dicembre 1994, n. 747, l'Italia ha provveduto alla ratifica degli accordi dell'Uruguay Round raggiunti in sede GATT, prevedendo una delega al Governo per l'emanazione decreti legislativi finalizzati all'adeguamento della legislazione italiana in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie -previste nell'ambito degli accordi dell'Uruguay Round - dall'Accordo TRIPS (Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio);

considerato che la delega è stata esercitata con l'adozione del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, con il quale sono state apportate le necessarie modifiche alla normativa vigente in materia di marchi di impresa, di modelli di utilità ed ornamentali e di brevetti per invenzioni industriali;

considerato che è in esame presso il Parlamento la proposta di riformare l'Ufficio centrale per i brevetti e i marchi, allo scopo di renderlo autonomo dal Ministero dell'industria;

considerato che la normativa sostanziale che disciplina i brevetti e le opere dell'ingegno deve essere oggetto di uniforme regolamentazione nel territorio nazionale, per potersi inserire nel più ampio quadro comunitario se non, addirittura, mondiale;

impegna il Governo

a esercitare la delega di cui all'articolo 1 in modo da mantenere in capo allo Stato le funzioni relative alla tutela delle opere dell'ingegno e della proprietà industriale, anche in considerazione degli obblighi derivanti dagli impegni internazionali e dalla riserva di competenze statali.

9/2699/30.

« Servodio, Volontè, Saonara, Acerno ».

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

preso atto di quanto disposto dall'articolo 20, comma 7, lettera c, del disegno di legge n.2699 recante « Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

impegna il Governo:

ad attivare i meccanismi opportuni affinché gli aiuti finanziari a sostegno del diritto allo studio, per quegli studenti che decidano di frequentare università in regioni diverse dalla propria, vengano addebitati alla regione di provenienza;

a far sì che delle provvidenze che si ottengono tramite bando di concorso, come le borse di studio, gli alloggi, i prestiti d'onore, ecc., ne beneficino, in primo luogo, gli studenti appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea.

9/2699/31.

« Rizzi, Santandrea, Bianchi Clerici, Rodeghiero ».

La Camera,

preso atto del contenuto dell'articolo 21 del disegno di legge n. 2699;

considerato che il comma 3 stabilisce il principio dei requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità

giuridica e dell'autonomia alle singole istituzioni e disciplina alcuni criteri per le eventuali deroghe;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché siano tenute nella massima considerazione le esigenze e le proposte degli enti locali competenti durante il processo di individuazione dei requisiti dimensionali ottimali e delle eventuali deroghe, in ogni singola realtà.

9/2699/32.

« Ciapusci, Santandrea, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Rizzi, Stucchi ».

La Camera,

preso atto del contenuto dell'articolo 21 del disegno di legge n. 2699;

considerato che il comma 5 detta l'assegnazione ordinaria e perequativa alle istituzioni scolastiche;

impegna il Governo

a far sì che l'assegnazione perequativa venga comunque attribuita seguendo il criterio di premiare gli istituti che dimostreranno maggiore capacità di organizzazione della didattica ai fini della realizzazione della flessibilità, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico.

9/2699/33.

« Santandrea, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Rizzi, Stucchi ».

La Camera,

rilevato che la dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4;

che tale dotazione è costituita da assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa,

impegna il Governo

ad assegnare prioritariamente la dotazione finanziaria perequativa alle istituzioni scolastiche laddove emergono evidenti situazioni di disagio socio-ambientale-economico o vengano attivati significativi progetti per il recupero dell'abbandono, della devianza minorile, nonché di integrazione di soggetti portatori di *handicap*.

9/2699/34.

« Sbarbati, Boato, De Murtas, Dalla Chiesa, Manca, Voglino ».

La Camera,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito dei regolamenti adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del provvedimento in esame, l'istituzione di un servizio nazionale di verifica e valutazione del sistema scolastico, cui sono attribuiti i compiti:

a) di verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi, nonché la rispondenza dei piani di studio e dei programmi delle singole istituzioni scolastiche alla carta dei servizi scolastici;

b) di valutare l'efficacia dei programmi di prevenzione della dispersione scolastica e di recupero degli svantaggiati, nonché l'efficacia degli interventi di orientamento e valorizzazione delle capacità degli studenti;

c) di sottoporre a verifica la rispondenza dei piani di studio e dei programmi scolastici alle trasformazioni sociali, culturali, scientifiche e produttive, fornendo dati comparativi con gli altri sistemi scolastici europei. Il servizio si articola a livello nazionale e periferico e si avvale degli strumenti del sistema informatico del Ministero della pubblica istruzione.

9/2699/35.

« Danieli, Piscitello, Scozzari ».

La Camera,

considerato che:

il disegno di legge n. 2699, all'articolo 1, comma 3, lettera *f*) riserva allo Stato la materia dell'immigrazione;

i provvedimenti legislativi che finora hanno regolato la materia non sono stati idonei neppure ad arginare il fenomeno delle immigrazioni clandestine;

l'ingresso clandestino di cittadini stranieri in Italia provoca quotidiani problemi di ordine pubblico, anche perché spesso gli immigrati clandestini si rendono strumenti della criminalità organizzata, corrieri di stupefacenti e di armi, complici della rete di prostituzione;

l'organico delle forze dell'ordine è insufficiente a fronte di un fenomeno in continua espansione, a causa di normative del tutto lassiste e facilmente aggirabili e dal mancato impiego dell'esercizio in operazioni di contrasto della clandestinità degli ingressi;

ai problemi di ordine pubblico si aggiungono altri ugualmente gravi problemi di ordine sanitario, per l'impossibilità, in assenza di norme specifiche e di strumenti adeguati, di eseguire appropriati controlli;

allorché, nel dicembre 1996, il Governo ha chiesto ed ottenuto dal Parla-

mento la sanatoria dei decreti-legge scaduti in materia di immigrazione, ha assicurato entro il mese di gennaio 1997 l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri di un disegno di legge organico: il che sino ad oggi non è accaduto;

impegna il Governo:

ad approvare una normativa organica in tema di immigrazione;

a prevedere, nell'ambito della normativa in materia di immigrazione, e prima dell'approvazione del citato disegno di legge:

che l'ingresso irregolare di cittadini provenienti da nazioni non appartenenti all'Unione Europea sia considerato reato;

che siano inserite disposizioni tese a definire l'insieme di controlli igienico-sanitari cui il cittadino extracomunitario, in relazione alla diversa area di provenienza, è tenuto a sottoporsi se intende entrare nel territorio nazionale, alla stregua di quanto già avviene in numerose nazioni e di quanto era previsto in talune versioni dei decreti-legge decaduti.

9/2699/36.

« Mantovano, Franz, Gasparri, Migliori, Fino, Contento, Pezzoli ».

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 30 gennaio 1997.**

Aleffi, Amoruso, Berlinguer, Bianchi Vincenzo, Bordon, Brunetti, Burlando, Cangemi, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Giannattasio, Gnaga, Grimaldi, Iotti, Leoni, Maccanico, Marongiu, Matranga, Mattioli, Pennacchi, Polenta, Pozza Tasca, Prodi, Risari, Rodeghiero, Sales, Selva, Sinisi, Soriero, Sospiri, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita, Zani.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Aleffi, Amoruso, Adreata, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bordon, Brunetti, Burlando, Cangemi, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Giannattasio, Gnaga, Grimaldi, Iotti, Leoni, Maccanico, Matranga, Polenta, Pozza Tasca, Risari, Rivera, Rodeghiero, Selva, Soriero, Sospiri, Vigneri, Zani.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 29 gennaio 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CARUSO e CARLO PACE: « Agevolazioni fiscali per i prodotti petroliferi immessi al consumo nella provincia di Ragusa » (3111);

PITTELLA ed altri: « Norme per la prevenzione e la sicurezza dagli incendi a tutela della incolumità delle persone » (3112);

DETOMAS: « Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale » (3113);

GIOVINE: « Nuovo ordinamento della professione giornalistica » (3114);

ANGELONI: « Nuove norme in materia di usi civici e di terre civiche » (3115);

NOCERA: « Norme in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio di concessioni edilizie su beni sottoposti a vincolo ambientale o paesistico » (3116);

FOLLINI e ROMANI: « Modifiche all'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di sperimentazione finalizzata all'ampliamento dei punti vendita dei giornali » (3117);

SANZA ed altri: « Norme in materia di usi civici » (3118);

MORONI e MASELLI: « Estinzione della "Fondazione Pellegrini-Carmignani" con sede nel comune di Montecarlo (Lucca) » (3119);

PALMIZIO: « Agevolazioni fiscali per favorire gli interventi di manutenzione, recupero e restauro del patrimonio edilizio » (3120).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di proposte di legge
costituzionale.**

In data 29 gennaio 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

MATTARELLA ed altri: « Revisione della parte seconda della Costituzione » (3088);

PISAPIA: « Modifica degli articoli 71, 98, 100, 101, 103, 104, 107, 111, 135 e 137 ed abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione » (3089);

GIOVANARDI e SANZA: « Modifica della parte seconda della Costituzione » (3090);

GIOVANARDI e SANZA: « Modifiche agli articoli 56, 57 e 122 della Costituzione in materia di tutela della minoranza » (3091);

GIOVANARDI e SANZA: « Modifica all'articolo 68 della Costituzione » (3092);

GIOVANARDI e SANZA: « Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione » (3093);

CARMELO CARRARA ed altri: « Modifica degli articoli 59, 68, 92 e 94 della Costituzione » (3094);

VOLONTÈ: « Modifica della parte seconda della Costituzione » (3096);

PISANU ed altri: « Ordinamento della Repubblica delle autonomie e introduzione dell'elezione diretta del Primo Ministro e del governo di legislatura » (3121);

BERLUSCONI ed altri: « Ordinamento della Repubblica delle autonomie e introduzione della forma di governo semipresidenziale » (3122).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale di iniziativa regionale.

In data 29 gennaio 1997 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del consiglio regionale del Lazio:

« Revisione della parte seconda della Costituzione » (3095).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissioni dal Senato.

In data 29 gennaio 1997 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 671-890 - Senatori MIGONE; DI-SEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra

la Repubblica italiana e la Repubblica d'Albania, fatto a Tirana il 12 settembre 1994 » (*approvato, in un testo unificato, dal Senato*) (3097);

S. 828. - « Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere aggiuntivo all'Accordo italo-tedesco del 27 gennaio 1976, relativo alle posizioni previdenziali degli altoatesini *ex optanti* per la cittadinanza tedesca, con dichiarazione congiunta, effettuato a Bonn il 22 ottobre 1993 » (*approvato dal Senato*) (3098);

S. 891. - « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam, fatto ad Hanoi il 5 gennaio 1992 » (*approvato dal Senato*) (3099);

S. 892. - « Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia per ricerche nell'Artico, fatto a Tromsø il 1° dicembre 1994 » (*approvato dal Senato*) (3100);

S. 894. - « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990 » (*approvato dal Senato*) (3101);

S. 977. - « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Albania relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992 » (*approvato dal Senato*) (3102);

S. 978. - « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia sui servizi aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Bogotá il 24 maggio 1974 » (*approvato dal Senato*) (3103);

S. 1106. - « Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene con annesso, fatta a Washington il 2 dicembre 1946, ed al Protocollo relativo,

fatto a Washington il 19 novembre 1956, e loro esecuzione » (*approvato dal Senato*) (3104);

S. 1108. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sui servizi aerei, con allegata Tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995 » (*approvato dal Senato*) (3105);

S. 1123. — « Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Malaysia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Kuala Lumpur il 28 settembre 1993 » (*approvato dal Senato*) (3106);

S. 1180. — « Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico, con Atto finale ed annessi, adottata dalla Conferenza dei Plenipotenziari a Rio de Janeiro tenutasi dal 2 al 14 maggio 1966 e al Protocollo con Atto finale fatto a Parigi il 9-10 luglio 1984 nonchè all'Atto finale ed al Protocollo con Regolamenti interno e finanziario fatti a Madrid il 4-5 giugno 1992, e loro esecuzione » (*approvato dal Senato*) (3107);

S. 1343. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatta a Roma il 2 maggio 1995 » (*approvato dal Senato*) (3108);

S. 1468. — « Norme di attuazione e modifiche della legge 18 novembre 1995, n. 496, concernente la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993 » (*approvato dal Senato*) (3109);

S. 1487. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e

la cultura (UNESCO) in merito all'Ufficio regionale per la scienza e la tecnologia per l'Europa di Venezia, fatto a Parigi il 25 gennaio 1995, e Scambio di note fatto a Parigi il 22 e 23 luglio 1996 » (*approvato dal Senato*) (3110).

Saranno stampati e distribuiti.

Ritiro di una proposta di legge costituzionale.

Il deputato Savarese ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge costituzionale:

SAVARESE: « Revisione dell'ordinamento della Repubblica per l'introduzione della forma di governo presidenziale » (2146).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge è deferita alla II Commissione permanente (Giustizia), in sede referente:

BOLOGNESI ed altri: « Modifiche al codice penale in materia di tutela dei minori e istituzione di una 'clausola sociale' negli accordi commerciali internazionali » (82) *Parere delle Commissioni I, III, X, XI e XII.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 — con lettera in data 30 gennaio 1997, ha trasmesso copia della deliberazione n. 11 del 1997 — approvata dalla sezione del controllo nella seduta del 15 novembre 1996 — con cui approva la relazione sui progetti finalizzati al miglioramento dell'azione amministrativa sulla gestione del Fondo per il

finanziamento delle attività previste dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1996, n. 13 e del successivo articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Nel mese di gennaio 1997 il ministro della difesa ha comunicato, in adempimento alle disposizioni previste dall'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, le autorizzazioni revocate e concesse a dipendenti di quel ministero a prestare servizio presso enti e organismi internazionali.

Queste comunicazioni sono depositate negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio della trasmissione di atti di procedimenti civili ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con ordinanza del 14 novembre 1996, il presidente del tribunale di Potenza ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555 — affinché la Camera dichiari se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni — gli atti di un procedimento civile iniziato nei confronti del deputato Angelo SANZA.

I suddetti atti saranno trasmessi alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia della citata ordinanza sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter, n. 68).

Con ordinanza del 12 dicembre 1996, pervenuta alla Camera il 28 gennaio 1997, il presidente della prima sezione civile del tribunale di Milano ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 555 — affinché la Camera dichiari se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni — gli atti di un procedimento civile iniziato nei confronti del deputato Vittorio SGARBI.

I suddetti atti saranno trasmessi alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia della citata ordinanza sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter n. 67).

Annunzio della definitività di deliberazione di archiviazione adottata dal Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa.

Nella seduta di mercoledì 15 gennaio 1997 è stata data comunicazione che il presidente del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa aveva trasmesso copia dell'ordinanza con la quale il Comitato stesso aveva deliberato l'archiviazione degli atti del procedimento n. 6/XIII concernente il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione.

Entro il termine previsto dall'articolo 11, comma 2, del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa non sono state formulate richieste intese ad ottenere che il predetto Comitato presenti la relazione al Parlamento in seduta comune sulla ordinanza di cui sopra.

La citata deliberazione di archiviazione è pertanto divenuta definitiva.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 24 gennaio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e dell'articolo

13-bis, punto 16, della legge 27 marzo 1987, n. 120, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di ripartizione dei fondi di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67, elaborata dal provveditore di Palermo d'intesa con i comuni interessati.

Ai sensi delle predette disposizioni tale richiesta è stata deferita, in data odierna, dal Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera, alla Commissione parlamentare per il parere al Go-

verno sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 16 marzo 1997.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.